

Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi

(Bari - Gioia del Colle, ottobre 1979)

Università degli studi di Bari
Centro di studi normanno-svevi

estratto

Dedalo libri 1981

non girare, dalla prossima pagina e sul verso giusto

Horst Enzensberger

Il documento regio come strumento del potere *

A Maria Vittoria

Premesse iniziali al fatto che scritti emanati da un sovrano svolgano un ruolo tale da poter essere considerati effettivamente elementi dell'esercizio del potere sono sia un grado relativamente elevato di diffusione della forma scritta, sia una sorta di burocrazia. È necessario, in altre parole, che il valore giuridico della scrittura costituisca un dato fondamentale a tutti i livelli della vita pubblica e amministrativa. L'uso estensivo della scrittura, caratteristico della vita pubblica nell'impero romano, si era mantenuto in Italia (se pure non del tutto indenne, certo in misura ben diversa che in Gallia o in

* L'espressione « strumento del potere » va intesa come strumento per l'esercizio del potere da parte del sovrano (per il destinatario di un documento regio questo stesso poteva essere uno strumento per raggiungere potere, anche se soltanto potere delegato). I documenti saranno citati secondo i registi BEHRING e ENZENSBERGER (cfr. *infra*) rispettivamente con le sigle B o Enz seguite da relativo numero. Per i documenti non elencati né dall'uno né dall'altro si indica la fonte. * indica un *deperditum*, † un falso e <† un documento interpolato. W. BEHRING, *Sicilianische Studien. II. Regesten des normannischen Königshauses*, in « Programm des kgl. Gymnasiums zu Elbing », Elbing 1887, pp. 3-28; H. ENZENSBERGER, *Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens*, Kallmünz 1971 (d'ora in avanti citato come ENZENSBERGER, *Beiträge*).

Germania) anche sotto le dominazioni barbariche¹. La situazione all'inizio della dominazione normanna era dunque decisamente favorevole all'impiego della forma scritta; e qui dobbiamo richiamare l'attenzione sul notariato, che costituisce un ottimo indicatore per l'utilizzazione della scrittura anche in relazioni di natura tipicamente privata, come, per esempio, contratti dotali, testamenti ecc.: cose che, nello stesso periodo, in ambito franco-germanico sono generalmente regolate verbalmente². Mentre infatti nell'Italia meridionale sotto l'influenza bizantina proseguiva, anche durante il dominio longobardo, la grande tradizione romana della scrittura come fatto pubblico (tabellioni ecc.)³, nella Sicilia musulmana si imponeva l'altis-

¹ Della ricca bibliografia in materia indichiamo qui soltanto alcuni degli studi più importanti: H. BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, Berlin 1880 (rist. anast. Aalen 1961); Id., *Carta und Notitia*, in « Abhandlungen zur Rechtsgeschichte » I, Weimar 1931, pp. 458-486; H. STEINACKER, *Die antiken Grundlagen der frühmittelalterlichen Privaturkunde* [Grundriss der Rechtswissenschaften, hg. v. A. MEISTER, Ergänzungsband 1], Leipzig-Berlin 1927 (rist. anast. Hildesheim 1975); Id., *Traditio cartae und traditio per cartam*, in « Archiv für Diplomatik », 4/5 (1959-60), pp. 1-72; P. CLASSEN, *Kaiserreskript und Königsurkunde*, in « Archiv für Diplomatik », 1 (1955), pp. 1-87; 2 (1956), pp. 1-115; R. HEUBERGER, *Allgemeine Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, Leipzig-Berlin 1921, pp. 10 ss.; O. REDLICH, *Die Privaturkunden des Mittelalters*, München-Berlin 1911 (rist. Darmstadt 1967), pp. 1-67; H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, I, Berlin 1958³, pp. 184 ss., 583 ss.; K. BRANDI, *Ravenna und Rom. Neue Beiträge zur Kenntnis der römisch-byzantinischen Urkunde*, in « Archiv für Urkundenforschung », 9 (1926), pp. 1-38; P. KIRN, *Zum Problem der Kontinuität zwischen Altertum und Mittelalter*, in « Archiv für Urkundenforschung », 10 (1928), pp. 128-144; H. FICHTENAU, *Die Datierung nach dem Herrscher in der Zeit der Völkerwanderung*, in *Studi storici in onore di G. Pepe*, Bari 1969, pp. 127-148; Id., « Politische » Datierungen des frühen Mittelalters, in *Intitulatio II*, hg. v. H. Wolfram [MIÖG, Ergänzungsband 24], Wien-Köln-Graz 1973, pp. 453-472; Id., *Das Urkundenwesen in Österreich vom 8. bis zum frühen 13. Jahrhundert* [MIÖG, Ergänzungsband 23], Wien-Köln-Graz 1971, pp. 11 ss., 38 ss., 47; Id., *Die Reihung der Zeugen in Urkunden des frühen Mittelalters*, in *Palaeographica, Diplomatica et Archivistica. Studi in onore di G. Battelli*, II, Roma 1979, pp. 41-59, in particolare pp. 51-54. Per la Gallia I. HEIDRICH, *Südgallische Inschriften des 5.-7. Jahrhunderts als historische Quellen*, in « Rheinische Vierteljahrsblätter », 32 (1968), pp. 167-183; K.H. DEBUS, *Studien zu merowingischen Urkunden und Briefen*, in « Archiv für Diplomatik », 13 (1967), pp. 1-109; 14 (1968), pp. 1-192; U. NONN, *Merowingische Testamente, Studien zum Fortleben einer römischen Urkundenform im Frankenreich*, in « Archiv für Diplomatik », 18 (1972), pp. 1-129. Per ragioni di spazio dobbiamo purtroppo escludere dalla nostra trattazione l'intero ambito bizantino ed iberovisigoto.

² REDLICH, *Privaturkunden* cit., pp. 209-224; BRESSLAU, *Handbuch* cit., pp. 583 s., 627 ss.; G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970; G. PETRONIO NICOLAJ, *Il « signum » dei tabellioni romani. Simbologia o realtà giuridica*, in *Studi in onore di G. Battelli* cit., II, pp. 7-40.

³ Per l'Italia bizantina basta indicare le esemplari edizioni di André GUILLOU,

simo livello burocratico dell'organizzazione araba (e pensiamo più ai manuali dei « segretari » [*kitab*] che ad una diplomatica vera e propria, dal momento che il diploma in senso occidentale sembra elemento estraneo alla cultura araba⁴), ed è in gran parte sulla tradizione araba che si sviluppa l'amministrazione finanziaria normanna: Doana, libri catastali, platee, liste di villani⁵.

Un impiego ugualmente esteso e sviluppato della forma scritta

Les actes grecs de S. Maria di Messina [Ist. Sic. di Studi Bizantini e Neoellenici. Testi e monumenti 8], Palermo 1963; *Saint-Nicolas de Donno* (1031-1060/61), Città del Vaticano 1967; *Saint-Nicodème de Kallarana*, *ibid.* 1968; *La Théotokos de Hagia-Agathè (Oppido)*, *ibid.* 1972; *Le Brébion de la Métropole byzantine de Région*, *ibid.* 1974. Cfr. inoltre A. GUILLOU, *Le fonti diplomatiche greche nel periodo bizantino e normanno in Italia*, in *Atti del Quarto Congresso storico Calabrese*, Napoli 1969, pp. 85-103. Per la diplomatica longobarda i principali studi sono: R. POUPARDIN, *Étude sur la diplomatie des princes lombards de Bénévent, de Capoue et de Salerne*, in « *Mélanges d'archéologie et d'histoire* », 21 (1901), pp. 117-180; K. VOIGT, *Beiträge zur Diplomatik der langobardischen Fürsten von Benevent, Capua und Salerno*, Diss. Göttingen 1902; A. GALLO, *I diplomi dei principi longobardi di Benevento, di Capua e di Salerno nella tradizione Cassinese*, in « *Bull. dell'Ist. Italiano per il Medio Evo* », 52 (1937), pp. 1-79; F. BARTOLONI-G. CENCETTI, *Diplomata principum Beneventi, Capuae et Salerni de gente Langobardorum* [Archivio Paleografico Italiano XV], Roma 1956-1961; H. ZIELINSKI, *Studien zu den spoletinischen «Privaturkunden» des 8. Jahrhunderts und ihrer Überlieferung im Regestum Farfense*, Tübingen 1972; C. BRÜHL, *Chronologie und Urkunden der Herzöge von Spoleto im 8. Jahrhundert*, in « *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* », 51 (1972), pp. 1-92; H.H. KAMINSKY, *Neufunde zur Diplomatik der beneventanischen charta des 8. Jahrhunderts*, in « *Archiv für Diplomatik* », 19 (1973), pp. 1-28; E. GARMS-CORNIDES, *Die langobardischen Fürstentitel (744-1077)*, in *Intitulatio II* cit., pp. 341-452.

⁴ S.M. STERN, *An original document from the Fātimid Chancery concerning Italian Merchants*, in *Studi orientistici in onore di G. Levi della Vida*, II, Roma 1956, pp. 403-424; *Id.*, *Fatimid Decrees. Original Documents from the Fatimid Chancery*, London 1964; F. GABRIELI, *La letteratura araba*. Nuova ediz. aggiornata, Firenze 1967, pp. 159 ss., 235 s.; A. NOTH, *Die arabischen Dokumente König Rogers II. von Sizilien*, in C. BRÜHL, *Urkunden und Kanzlei König Rogers II. von Sizilien*, Köln-Wien 1978, pp. 217-261, in particolare pp. 243 ss. Cfr. inoltre SCHACK, *op. cit.* (v. nota 26), pp. 82-85.

⁵ C.A. GARUFI, *Sull'ordinamento amministrativo normanno in Sicilia. Exhiquier o Diwan?*, in « *Arch. Stor. Italiano* », s. 5, 27 (1901), pp. 225-263; R. v. HECKEL, *Das päpstliche und sizilische Registerwesen in vergleichender Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der Ursprünge*, in « *Archiv für Urkundenforschung* », 1 (1908), pp. 371-510; L. GENUARDI, *I defetari normanni*, in *Centenario della nascita di M. Amari*, I, Palermo 1910, pp. 159-164; M. CARAVALE, *Il regno normanno di Sicilia* [Ius nostrum 10], Milano-Varese 1966, pp. 178-183; E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*, Milano 1966, pp. 9 ss., 27-46; P. COLLURA, *Frammenti di platee arabe dell'epoca normanna*, in « *Atti dell'Acc. di Palermo* », s. 4, 30 (1969-70), parte seconda, pp. 225-260. I *defetari* sono citati in B 169 [a. 1168], Enz 77 [a. 1170], B 219 [a. 1182] e Enz 159* [a. 1188].

in ambito burocratico-amministrativo lo troviamo, nel XII secolo, anche nell'altro grande stato normanno: l'Inghilterra⁶. Se poi sia stata la Sicilia a subire l'influenza inglese o viceversa, non è problema da discutere in questa sede: comunque, stando alle biografie dei funzionari (e ne cito uno solo: Thomas Brown), non mi pare che debbano sussistere dubbi sulla precedenza siciliana⁷.

Il ruolo fondamentale esercitato dalla scrittura nell'amministrazione regia si deduce anche da alcuni esempi tratti dall'ambito della cancelleria reale. Già la *resignatio privilegiorum* sotto Ruggero II mi sembra, oltre che un provvedimento a carattere fiscale-politico, anche un chiaro indizio di un uso sempre più determinante della forma scritta⁸. Sotto Guglielmo I (a prescindere dal numero dei mandati: circa un terzo rispetto al materiale complessivo) non abbiamo esempi particolarmente significativi, mentre sotto Guglielmo II numerosi sono i documenti che testimoniano l'impiego dell'atto scritto a diversi livelli sia dell'*iter*, sia della gerarchia amministrativa. Così, nell'ottobre 1168, il re ordina al camerario della Terra di Lavoro,

⁶ J.E.A. JOLLIFFE, *The Constitutional History of Medieval England*, London 1937, pp. 174-241; S.B. CHRIMES, *An Introduction to the Administrative History of Mediaeval England*, Oxford 1959², pp. 18-85; B. LYON, *A Constitutional and Legal History of Medieval England*, New York 1960, pp. 138-165, 188-199, 257-265; H.G. RICHARDSON - G.O. SAYLES, *The Governance of Mediaeval England from the Conquest to Magna Carta*, Edinburgh 1963, pp. 156 ss.; B. KEMP, *Exchequer and Bench in the later twelfth century separate or identical tribunals?*, in «English Historical Review», 88 (1973), pp. 559-573. Una fonte singolare per la storia amministrativa del regno normanno d'Inghilterra è il *Dialogus de scaccario* di RICCARDO DA ELY, ed. W. Stubbs, *Select Charters and other Illustrations of English Constitutional History*, Oxford 1870, pp. 160-240; ed. Ch. Johnson, London 1950; ed. M.R. Siegrist, *Richard von Ely, Schatzmeister Heinrichs II. Dialog über das Schatzamt*, Zürich-Stuttgart 1963.

⁷ Thomas Brown era funzionario del *diwān*, l'amministrazione finanziaria in Sicilia, prima di diventare consigliere di Enrico II d'Inghilterra. Su Thomas cfr. R. PAULI, *Magister Thomas Brunus, Beamter Rogers von Sicilien und Heinrichs II. von England*, in «Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften», Göttingen 1878, pp. 523-540; C.H. HASKINS, *England and Sicily in the Twelfth Century*, in «English Historical Review», 26 (1911), pp. 438-443, 651; G.B. SIRAGUSA, *Il regno di Guglielmo I in Sicilia*, Palermo 1929², pp. 261-263; CARVALE, *Il regno cit.*, pp. 93, 149, 171, 214; G. STOLLBERG, *Die soziale Stellung der intellektuellen Oberschicht im England des 12. Jahrhunderts*, Lübeck 1973, pp. 110 ss.; BRÜHL, *Urkunden cit.*, pp. 48 ss., 227, 256.

⁸ P. SCHEFFER-BOICHORST, *Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts. Diplomatische Forschungen*, Berlin 1897 (rist. Vaduz 1965), pp. 244-249. Cfr. la recensione di L. v. HEINEMANN in «Historische Zeitschrift», 86 (1901), pp. 125 s.; K.A. KEHR, *Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige*, Innsbruck 1902 (rist. Aalen 1962), pp. 69, 111; BRÜHL, *Urkunden cit.*, pp. 54 s.

Turgisius de Campora, di informare i baiuli di Napoli a proposito di una esenzione da lui disposta, e di far rispettare il privilegio in questione⁹. Analogo procedimento troviamo nell'atto di proclamazione della costituzione del 1187 sull'abolizione del pedaggio. Il testo della legge viene inviato dal « magister regie duane baronum », Eugenio, ai camerari con l'ordine di inoltrarlo ai funzionari competenti per la pubblicazione. L'esemplare a noi pervenuto è appunto la copia che il camerario della Terra di Lavoro, *Willelmus filius Johannis*, inviò al baiulo e ai consoli di Gaeta¹⁰.

Sempre per iscritto sembrano essere state inoltrate citazioni in giudizio, per esempio quella del vescovo greco di Gallipoli alla curia del re, anteriore al febbraio del 1174¹¹; casi simili incontriamo ancora nei gruppi di documenti provenienti da Carpineto¹² e Casauria¹³. Anche la chiamata al servizio reale veniva trasmessa agli interessati per mandato. Nel 1180 il barone Goffredo Gentilis (nel corso del processo intentatogli, con l'aiuto di un mandato reale, dal priore di S. Nicola in Bari di fronte al *magister iustitarius* Tancredi di Lecce) dichiara di non potersi presentare al dibattimento per la data fissata, essendo chiamato in Sicilia al servizio del re: « eo quod esset summonitus ire in Siciliam ad servitium domini nostri regis ».

⁹ B 166 in favore di S. Gregorio di Napoli. Il documento, insieme a B 167, 168 e 174, veniva presentato a Federico II che ne ordinava la trascrizione in un unico diploma perché erano *vetustate consumpte*, probabilmente a causa della necessità di presentarli in continuazione. Il diploma di Federico è edito da E. WINKELMANN, *Acta imperii inedita*, I, Innsbruck 1880, p. 217 nr. 235. Cfr. CARAVALE, *Il regno cit.*, p. 275.

¹⁰ Enz 153; ed. C. MINIERI-RICCIO, *Saggio di Codice Diplomatico, formato sulle antiche scritture dell'Archivio di Stato di Napoli*. Supplemento I, Napoli 1883, pp. 20 s. nr. 12. Esenzione dal *passagium* anche in Enz 75† per Montevergine in data 8 marzo 1170, Enz 145 per Elce del 1183 e Enz 166 <† per S. Maria di Ferrara del 1189. Per le costituzioni dei re normanni e le loro forme v. KEHR, *Urkunden cit.*, p. 226 s. Mentre qui la pubblicazione viene eseguita d'ufficio, le leggi *De personis clericorum* quindici anni prima erano state pubblicate in forma di mandato su richiesta, cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 143 ss. e *infra* p. 134.

¹¹ Dep., cit. nella sentenza dell'arcivescovo Bertrando di Trani e dell'abate Palmerio di S. Stefano di Monopoli, febbraio 1174, ed. W. HOLTZMANN, *Aus der Geschichte von Nardò in der normannischen und staufigischen Zeit*, in « Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften », Göttingen 1961, pp. 72-74: « at Gallipolitanus episcopus per nuncium suum nobis significavit, se a regali curia cum festinatione esse vocatum, priusquam mandatum domini pape et nostras litteras suscepisset. Pro cuius rei veritate cognoscenda proprium nuncium ad regalem curiam misimus, quo relevante falsum esse didicimus » (p. 73). V. *infra* p. 108.

¹² B 189*: citazione di Ugo di Collealto.

¹³ Enz 81a*: citazione di Guglielmo Morello su querela dell'abate Leonas di Casauria.

E tuttavia la proroga per la presentazione delle prove a discarico dopo il suo ritorno dalla Sicilia gli viene concessa solo per una parte dei punti controversi, e precisamente per quelle malefatte imputate non a lui direttamente, ma ai suoi predecessori¹⁴.

In casi più complicati una documentazione scritta veniva presentata dagli stessi *petentes* (probabilmente una specie di *libellus accusationis* nella tradizione del diritto processuale romano¹⁵): ne troviamo traccia, tra l'altro, nella sentenza del 1176 per la popolazione di Castellaneta, in cui i punti essenziali del libello vengono addirittura inseriti¹⁶; ed ancora, il 28 gennaio 1189, nella causa intentata dall'abate di Carpineto contro Rao e Marsilio Pugliano¹⁷.

Relazioni, generalmente scritte, dovevano essere presentate anche dai funzionari incaricati per mandato: così il giustiziaro Hector de Montefusco, che deve procedere all'assegnazione di un terreno, riferisce, nel 1175, al *magister dohane* Eugenio¹⁸; nel 1180 si richiede a Tancredi di Lecce una relazione scritta sul processo intentato da S. Nicola di Bari contro Goffredo Gentile¹⁹.

¹⁴ *Codice diplomatico barese*, V, Bari 1902, pp. 249 ss. nr. 145, qui linea 34 s.: «et quia super causa ista regium preceptum imminebat, iudicatum est ei ut predictae proclamationi responderet ... concedentes sibi indutias ut post reversionem suam ... responderet ... de eo quod fuerat dissagita a predecessoribus suis».

¹⁵ Cfr. H. DILCHER, *Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II.*, Köln-Wien 1975, pp. 474 s.; ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 103; M. KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966, pp. 456 s., 460 ss. V. anche *infra* p. 124 e n. 104, p. 134 e n. 162.

¹⁶ B 198, ed. da E. MASTROBUONO, *Castellaneta e il suo territorio dalla preistoria al medioevo*, Città di Castello-Bari 1943, p. 221; Id., *Castellaneta e i suoi documenti dalla fine del secolo XII alla metà del XIV*, Bari 1969, p. 366: «Universi homines Castellanei per latorem presentium querimoniam deposuerunt ... iuxta quod continetur in carta clamoris eorum, quam in hanc nostram litteram mittimus inclusam»: con procedimento analogo a quello dei rescritti imperiali romani, cui veniva allegata una copia della supplica, cfr. CLASSEN, *Kaiserreskript* cit., p. 23.

¹⁷ Enz 163; il libello dell'abate Boamundus è allegato al mandato indirizzato al conte Rainaldo dell'Abruzzo e al giustiziaro Bartolomeo.

¹⁸ Il documento di Eugenio del 5 ottobre 1175 in favore di S. Sofia di Benevento è edito da E. JAMISON, *Admiral Eugenius of Sicily, his Life and Work and the Authorship of the Epistola ad Petrum and the Historia Hugonis Falcandi Siculi*, Oxford 1957, pp. 317 ss. nr. 1. Cfr. Enz 115* e *infra* p. 135 e nota 171. Anche il camerario Alfano, nominato nel *Catalogus baronum*, manda spesso relazioni alla corte, cfr. *Catalogus baronum* (v. *infra*, nota 26) pp. 77, 99, 101, 111, 114, e *passim*.

¹⁹ Enz 131; v. *supra* p. 107 e nota 14.

A tutto ciò si aggiungano ancora mandati e scritti sia della curia sia di singoli familiari, dove dobbiamo forse presupporre una specie di *routine* burocratica nella conduzione degli affari in corso. Già l'*ammiratus ammiratorum* Maione emette mandati a titolo personale: all'inizio del 1155 ordina a due giustizieri di far applicare una sentenza del padre, Leo de Reyza, *protoiudex* di Bari²⁰. Ed ancora: anteriormente al gennaio 1159 dà incarico ai *magistri iustitiarum* Rainaldo di Tusa, Avenel di Petralia ed il giudice greco Tarantino di comporre la lite in corso tra i giustizieri Gisulfo de Siclis e Roberto Britto²¹. Conosciamo inoltre mandati del vicescancelliere Matteo²², dell'arcivescovo Gualtiero di Palermo²³ e del vescovo Bartolomeo di Agrigento²⁴, mandati della curia regia e della direzione della Dohana²⁵ ecc. ecc.

Ciò dovrebbe documentare a sufficienza l'alto grado di diffusione e di utilizzazione delle forme scritte nel regno normanno sotto i due Guglielmi; sotto Guglielmo II il fenomeno tende ulteriormente ad accentuarsi: ce lo dimostrano da un lato il numero dei documenti conservatici, o di cui in qualche modo siamo informati (*deperditi*, estratti, citazioni ecc.), dall'altro le notizie relative all'archivio, alla registrazione degli atti, ai libri catastali e alle platee della

²⁰ Il mandato in questione è citato nella sentenza dei giustizieri Guglielmo di Tivilla e Roberto Senescalco, ed. *Codice diplomatico barese* cit., V, p. 190 nr. 112. Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 99 e L. SADA, *L'abbazia benedettina d'Ognisanti di Cuti in Terra di Bari*, Bari 1974, pp. 56-58.

²¹ Mandato citato nella sentenza dei *magistri iustitiarum*, gennaio 1159, ed. L.R. MÉNAGER, *Les actes latins de S. Maria di Messina (1103-1250)*, Palermo 1963, pp. 83-93: «ex precepto domini Maionis, magni ammirati ammiratorum».

²² Sui documenti emanati da Matteo cfr. KEHR, *Urkunden* cit., pp. 24, 89 e ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 100. Per un mandato al notaio Giovanni de Cicala anteriore all'agosto 1184, v. T. LECCISOTTI, *Abbazia di Montecassino. I registi dell'archivio*, VIII, Roma 1973, p. 280 nr. 2406.

²³ La biografia di Gualtero: N. KAMP, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien. I. Prosopographische Grundlegung*, 3 voll., München 1973-1975, pp. 1112-1119, per i mandati in particolare pp. 1113 s., 1116 n. 46. L'arcivescovo incarica giudici delegati nella lite tra l'arcivescovo Nicolao di Messina ed i suoi canonici, e nella controversia tra il priore Facundino di Agira e Goffredo Francigena. Cfr. anche ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 100.

²⁴ P. es. il mandato del 23 aprile 1188 a favore di Gerardo da Rossano, ed. L.R. MÉNAGER, *Notes et documents sur quelques monastères de Calabre à l'époque normande*, in «Byzantinische Zeitschrift», 50 (1957), p. 350 n. 4. Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 104 e KAMP, *Kirche* cit., pp. 1149 n. 17, 1150 n. 23.

²⁵ Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 99 s. Per la Dohana cfr. KEHR, *Urkunden* cit., pp. 66 s. e CARVALE, *Il regno* cit., pp. 187 ss.

Dohana, e quelle contenute nel *Catalogus baronum*²⁶. Né dell'archivio né degli atti dell'amministrazione centrale ci è rimasto qualcosa. Le prime perdite si verificarono forse già nel 1161, durante i disordini seguiti all'uccisione di Maione²⁷; il colpo decisivo lo dette, probabilmente, la conquista di Palermo da parte di Enrico VI ed il trasporto del tesoro normanno in Germania²⁸. Notizie certe sulle sorti dell'archivio non ce ne sono pervenute, ma diversi provvedimenti di Federico II lasciano supporre che a corte esistessero ancora (e potessero venire consultati) soltanto pochissimi documenti e atti del tempo dei suoi predecessori normanni: e d'altronde i suoi registri, che contengono principalmente scritti amministrativi, rientrano pienamente nella tradizione normanna²⁹.

Alcune disposizioni di legge documentano poi l'importanza che il documento rivestiva nella vita giuridica normanna. L'Assisa Vaticana 23,1 stabilisce che l'uso inconsapevole di uno strumento falsificato non comporta l'applicazione della pena capitale prevista per i falsari³⁰; l'Ass. Vat. 24,1 regola le pene per coloro che facciano sparire, o comunque danneggiare, *testamenta* o *publica instrumenta*³¹. Degna di nota è inoltre la costituzione II 27 del *Liber augustalis*, una legge di re Guglielmo che annulla la validità di documenti in cui compaiano *nomina proditorum*. I documenti in questione dovranno essere bruciati (il legame con la *damnatio memoriae* del delitto di lesa maestà è qui evidente)³².

²⁶ Sulla registrazione ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 76. Per la Dohana cfr. *supra* p. 105 e nota 5; platee vengono utilizzate anche nel corso di vertenze giudiziarie: cfr. ad esempio il processo tra Gisulfo de Siclis e Roberto Britto, v. *supra*, p. 109 e nota 21. Inoltre per il *diwān* e la cancelleria D. SCHACK, *Die Araber im Reich Rogers II.*, Diss. Berlin 1969, pp. 57-85; *Catalogus baronum*, a cura di E. JAMISON [Fonti 101], Roma 1972; *Id.*, *Additional Work on the Catalogus baronum*, in «Bull. dell'Ist. Stor. Ital.», 83 (1971), pp. 1-63.

²⁷ KEHR, *Urkunden* cit., pp. 130-132; L.R. MÉNAGER, *La législation sud-italienne sous la domination normande*, in «Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto Medio Evo», vol. XVI, Spoleto 1969, pp. 480, 601-603.

²⁸ T. TOECHE, *Kaiser Heinrich VI.* [Jahrbücher der deutschen Geschichte], Leipzig 1867, p. 349.

²⁹ H. NIESE, *Materialien zur Geschichte Kaiser Friedrichs II.*, in «Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften», 1912, pp. 394 ss.; *Id.*, *Über die Register Friedrichs II.*, in «Archiv für Urkundenforschung», 5 (1914), pp. 15 s.

³⁰ Ed. F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, Torino 1884, p. 107; ed. G.M. MONTI, *Lo stato normanno-svevo*, Trani 1945, p. 134.

³¹ BRANDILEONE, *Il diritto romano* cit., p. 107; MONTI, *Lo stato* cit., pp. 134 s.

³² Ed. MONTI, *op. cit.*, p. 172. H. CONRAD TH. v. D. LIECK-BUYKEN W.

Dell'età dei due Guglielmi ci sono noti complessivamente 306 documenti della cancelleria reale, di cui però ben 121 sono andati perduti. 66 furono, per quanto ne sappiamo, i documenti emessi da Guglielmo I, di cui 31 i *deperdita*³³. Dell'intero materiale 20 erano mandati (di cui 15 perduti, 2 falsificati).

I *diplomata* sono distribuiti in modo assai diseguale nei dodici anni di regno di Guglielmo I: i primi 30 rientrano nel periodo compreso tra il 1154 e il 1160³⁴, il D 31 è del 1161³⁵, il D 32 del 1164³⁶; anche il *deperditum* per S. Stefano di Ripamare si può datare 1164³⁷, il D 33 è del 1166³⁸. Il D 34 è il falso, non databile

WAGNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien*, Köln-Wien 1973, pp. LXXVI, 212. Cfr. C.U. SCHMINCK, *Crimen laesae maiestatis*, Aalen 1970, pp. 38 s. e H. DILCHER, *Gesetzgebung* cit., pp. 500 s. Resta controverso di quale dei due Guglielmi si tratti: la menzione di *hostes* e *proditores* mi fanno pensare più a Guglielmo I che a Guglielmo II (la questione rimane comunque aperta).

³³ L'edizione da me preparata comprenderà dunque 35 documenti che da ora in poi saranno citati con D e il numero previsto nell'edizione.

³⁴ D 1 dell'aprile 1154 per Cava [Enz 28] | D 2 per Carbone, ott. 1154 [B 131] | D 3, mandato latino-greco a favore di S. Stefano del Bosco [B 251 senza data] | D 4 per S. Giovanni dei Lebbrosi a Palermo, dic. 1154 [B 132] | D 5 del gennaio 1155 per Tropea [B 133] | D 6 marzo 1155, sentenza della corte reale in favore di Montecassino [B 133a] | D 7 marzo 1155, sentenza della corte reale in favore del vescovo Ruggero di Melfi [Enz 29] | D 8 maggio 1155 per S. Giovanni dei Lebbrosi [Enz 31] | D 9 luglio 1155 per S. Giorgio di Gratteri [B 134] | D 10 sett. 1155 per S. Angelo di Prizzi [Enz 31a†] | D 11 (a. 1155) per Tropea [B 153] | D 12 giugno 1156, concordato di Benevento [B 135] | D 13 frammento per Napoli [B 136] | D 14 luglio 1156 per Troia [Enz 32] | D 15 agosto 1156 per Brindisi [B 137] | D 16 sett. 1156 per Patti [Enz 33] | D 17 nov. 1156, garanzie giurisdizionali per Genova [B 138] | D 18, stessa data, patto commerciale con Genova [B 139] | D 19 maggio 1157 per S. Maria di Elce [Enz 34] | D 20 maggio 1157 per S. Giovanni degli Eremiti [B 140] | D 21 giugno 1157, mandato in favore di S. Maria di Messina [Enz 35] | D 22 dic. 1157 per l'arcivescovo di Palermo [B 141] | D 23 giugno 1158 per Gerace [Enz 37] | D 24 1158 per Montecassino [B 142] | D 25 genn. 1159 per l'arcivescovo di Messina [B 143] | D 26 marzo 1159 per Troina [B 144] | D 27 giugno 1159 per l'arcivescovo di Palermo [B 145] | D 28 maggio 1160 per i cittadini di Messina [B 146 <†] | D 29 maggio 1160 per Caltagirone [Enz 40] | D 30 del 20 ag. 1160 per i Messinesi [B 147 †].

³⁵ D 31 del 12 maggio 1161, mandato in favore di Tricarico [B 148 = 247 <†].

³⁶ D 32 sett. 1164, documento greco-arabo per S. Maria di Gadera [B 151].

³⁷ *Chronicon S. Stefani*, cap. 47, ed. P. SARACENI, *La cronaca di S. Stefano ad Rivum maris*, Lanciano 1877², p. 6; ed M. SCHIPA, in « Arch. stor. per le prov. napoletane », 10 (1885), p. 573.

³⁸ D 33 marzo 1166 per S. Stefano del Bosco [B 152].

con precisione, per S. Maria di Valle Giosafat³⁹. Il D 35, quindi, è il falso moderno per i *Milones*⁴⁰. La pura e semplice accidentalità della trasmissione non mi sembra spiegare da sola, in modo esauriente, tale sproporzione. Direi piuttosto che una ragione possibile per un rallentamento nell'attività documentaria sia da ricercare nella tensione politica che caratterizzò gli anni successivi al 1161⁴¹: rallentamento cui si contrappone un'attività assai intensa durante gli anni della reggenza per Guglielmo II ed anche durante il 1172 (il primo anno del suo governo effettivo) che ci ha trasmesso un gran numero di diplomi e mandati. Dei primi sei anni di Guglielmo « il Buono » si sono conservati quasi il doppio di documenti che dell'intero periodo di regno di suo padre⁴². Tra il 1166 e il 1189 abbiamo notizia di 240 diplomi⁴³: di essi 103 sono mandati; se ne potrebbe dedurre che, essendo la percentuale di questi particolari documenti, rispetto al materiale complessivo, ancora più elevata che sotto Guglielmo « il Malo », la tecnica amministrativa si fosse ulteriormente raffinata⁴⁴.

³⁹ D 34 [Enz 54a†]. Manca la datazione del documento, perché la pergamena è stata tagliata lungo il lato inferiore.

⁴⁰ D 35. Cfr. KEHR, *Urkunden* cit., p. 397. La presunta data è aprile 1154. In quanto falso moderno sta alla fine dell'edizione.

⁴¹ F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, II, Paris 1907, pp. 262-304.

⁴² Si tratta complessivamente di 64 documenti, che elenchiamo qui di seguito specificando la data soltanto nei casi in cui essa sia diversa da quella indicata nel regesto: B 154†; 1166 dic. per Sambucina, ed. A. PRATESI, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandi* [Studi e tesi 197], Città del Vaticano 1958, pp. 58-60 n. 22; B 157; B 159 <†; B 160; B 161; B 162; Enz 57; Enz 61; Enz 62; B 164; B 158 marzo 1168; Enz 65 [= B 156]; Enz 66; Enz 64; B 165 - B 168; B 169 <†; 15 nov. 1168 a favore di Gravina, inedito; Enz 71; Enz 70; Enz 72; B 170 [= B 214]; B 171; B 172 (=173); B 174; B 175†; Enz 74†; Enz 75†; B 176; B 177 <†; Enz 76 78; Enz 80†; Enz 80a; B 180 (= 180a); Enz 81; B 181 <†; Enz 172(*): secondo il transunto indicato nella copia del 1792 (cfr. KAMP, *Kirche* cit., p. 1147) e da me ritrovato nell'Archivio di Stato di Palermo, sezione Gancia, il documento è del dicembre 1171. I diplomi dell'anno 1172 sono i seguenti: Enz 83†; B 182; B 183 <†; B 232 (15 maggio 1172); B 184, Enz 85; B 185 (= Enz 87); B 186 (= Enz 88); Enz 89; Enz 90 - 95; Enz 86; B 187 (= Enz 95a†); B 188; Enz 96†; Enz 99; Enz 100; B 190, probabilmente nov./dic. Si aggiungano inoltre i diciannove *deperdita* databili B 163, B 155 (anteriore al febr. 1167), Enz 56*, Enz 58*-60*, Enz 63*, Enz 67*, Enz 68*, Enz 73*, B 179, Enz 79*, Enz 81a*, B 249, Enz 82*, Enz 69 ad annum 1172, B 189, Enz 97*, Enz 98*.

⁴³ L'edizione che ho in preparazione conterrà dunque 156 documenti; i *deperdita* sono novanta.

⁴⁴ Questa mia convinzione si fonda anche sullo sviluppo della Magna Curia

Anche la giurisdizione delegata, già documentabile sotto Ruggero II e Guglielmo I, si intensifica notevolmente sotto Guglielmo II⁴⁵, ed inoltre conosciamo una notevole quantità di mandati ad effetto fiscale⁴⁶. Complessivamente dei 103 mandati di Guglielmo II 48 sono *deperdita*, il cui contenuto, tuttavia, è in gran parte ricostruibile attraverso le indicazioni forniteci dai documenti dei pubblici funzionari⁴⁷.

Un'analisi statistica del materiale sulla base dei destinatari può avere una validità soltanto relativa: le chiese, per esempio, costituiscono ovviamente la presenza più consistente, dal momento che dispongono anche dei migliori archivi⁴⁸. In quanto destinatarie, inoltre,

e della giurisdizione delegata. Cfr. E. JAMISON, *Judex Tarentinus*, in «Proceedings of the British Academy», 53 (1968), pp. 289-344; inoltre CARVALE, *Il regno cit.*, pp. 199 ss., 260 ss., 311 ss., 358 ss.; e ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 109-115.

⁴⁵ 30 mandati in materia: B 155, Enz 63*, Enz 67*, B 165, B 179a, Enz 81, Enz 81a*, B 184, B 189*, Enz 89, Enz 97*, Enz 98*, Enz 99, Enz 102*, Enz 103; i due mandati nel processo tra Nardò e Gallipoli: ed. HOLTZMANN, op. cit., p. 73; Enz 110*, B 195, B 198, Enz 119*, Enz 130*, Enz 131, B 216, Enz 142; 2 luglio 1183 allo stratigoto e ai giudici di Amalfi, ed. M. CAMERA, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*, I, Salerno 1876, p. 368; Enz 152*, Enz 157, Enz 163.

⁴⁶ Alcuni esempi: partecipazione ad entrate statali B 174, Enz 89, B 227 = Enz 164; esenzione da tasse B 217; diritto al pascolo Enz 62, B 169, B 183, Enz 151; libera esportazione di merci Enz 65.

⁴⁷ Per es. per controlli di *divise* ecc.: Enz 73*, 82*, 104*, 129*, 140*, 159*, 160*. Anche dalle sentenze dei giustizieri si può desumere spesso il contenuto del mandato regio quando esso non sia addirittura inserito nel testo: Enz 63*, Enz 67*, Enz 97*, Enz 98*, 102*, 110*, 119*, 130*, 152*.

⁴⁸ Più tardi anche i laici si serviranno degli archivi ecclesiastici per depositare i loro documenti. Come esempio possiamo citare Benevento nel 1640 (cfr. Barb. lat. 2364, fol. 58r), dove le chiese per questo servizio incassano una tassa speciale, hanno un registro per i documenti depositati e sono tenuti a custodirli accuratamente. Ciò lascia anche presupporre una prassi più antica; d'altra parte già nel tredicesimo secolo si prendevano disposizioni legali per la conservazione delle imbreviature notarili, cfr. BRESSLAU, *Handbuch cit.*, II, pp. 130 s. Costituzioni di Melfi I 75, ed. *Die Constitutionen cit.*, p. 118: «si quidem notarius, qui gesta conscripserit ... placet idoneorum testium, qui interfuerint, ... iurata testificatione recepta per alium eiusdem loci notarium schedam eandem recipi et instrumentum, prout est iuris et moris, ab ipso conscribi ...» (novella dell'anno 1240, cfr. DILCHER, *Gesetzgebung cit.*, pp. 321, 324 s.). Un esempio significativo (un mandato di Federico II del 1234 che ordina di scrivere un *instrumentum* secondo la *abbreviatura* di un notaio defunto) fu pubblicato da W. HOLTZMANN, *Unbekannte Stauferurkunden und Reichssachen*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 18 (1926), pp. 185-187. Regesto di P. ZINSMAIER, *Nachträge zu den Kaiser- und Königsurkunden der Regesta Imperii 1198-1272*, in «Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins», 102 (1954), pp. 188-273, no. 206. Un altro caso in cui il giudice, su richiesta degli inte-

esse hanno piuttosto spesso a che fare con laici (essenzialmente a causa di liti e controversie d'ogni genere) e non soltanto con i ceti dirigenti; anche se, per ovvie ragioni di trasmissione, il popolo compare più raramente e talvolta soltanto in quanto oggetto, come a proposito della concessione del *ius affidationis*⁴⁹. Sui villani, e sul pagamento di tributi accollati soprattutto a Greci e Saraceni, apprendiamo qualcosa anche da Ugo Falcando⁵⁰. I villani fuggiti devono, per mandato reale ai giustizieri e camerari, essere riportati nel demanio dai funzionari incaricati (circa nel 1180/83)⁵¹. Né è da sottovalutare un certo interesse da parte di *homines*, cioè contadini, artigiani ecc., ad ottenere il sostegno della corte reale contro i loro stessi signori, sia che si trattasse di baroni, sia anche di istituzioni ecclesiastiche. In essi possiamo vedere una parte di quella folla di *petentes* su cui Ugo Falcando ci informa con tanta chiarezza⁵². È probabile, d'altronde, che una legge come il *De excessu prelatorum* abbia sensibilmente incoraggiato i sudditi a richiedere un mandato della curia o del re⁵³. Non sappiamo in che misura tali iniziative ab-

ressati, fa scrivere un documento sugli atti di un notaio defunto incontriamo nell'anno 1216, ed. *Codice diplomatico barese*, I, Bari 1897, pp. 158-161 n. 84.

⁴⁹ Cfr. H. NIESE, *Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum Siciliae*, Halle 1910, pp. 102 s. Lo *ius affidandi* fu abolito in Cost. III 7, cfr. DILCHER, *Gesetzgebung* cit., p. 579. Concessione della *potestas affidandi*: D 14 [Enz 32], B 154, B 188, Enz 149.

⁵⁰ *Historia o Liber de Regno Siciliae e la Epistola ad Petrum Panormitanæ Ecclesiae thesaurarium di Ugo Falcando*, a cura di G.B. Siragusa, [FISI 22] Roma 1897, p. 144 s.: «saracenos autem et Grecos eos solum qui villani dicantur solvendis redditibus annisque pensionibus deputatos»; segue, in polemica con i Francesi, che adesso «iuxta Gallie consuetudinem que cives liberos non haberet» queste stesse tasse e tributi dovrebbero venire introdotti per tutti i cittadini.

⁵¹ Cfr. *infra* p. 127 n. 117. Una legge contro le fughe di villani è Ass. Cas. 33 *De fugacibus*, ed. BRANDILEONE, op. cit., p. 134, ed. MONTI, op. cit., p. 158. Gli studi più recenti su i villani: I. PERI, *Il villanaggio in Sicilia*, Palermo 1965; Id., *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*, Bari 1978.

⁵² FALCANDUS, *Liber* cit., p. 114: «Unde contigit ad curiam ex omnibus regni finibus tantam virorum ac mulierum turbam confluere, ut et iudices examinandis litibus et notariorum numerus, licet nuper adauctus esset, vix litteris scribendis sufficeret». Cfr. KEHR, *Urkunden* cit., p. 100; ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 105.

⁵³ Ass. Cas. 38, ed. BRANDILEONE, op. cit., p. 137, ed. MONTI, op. cit., p. 160 = Cost. III 20, ed. cit., p. 272. Si tratta di una legge di re Guglielmo che limitava e regolava l'esazione dell'*adiutorium*. La redazione dell'Ass. Cas. 38 contiene soltanto le norme per il signore ecclesiastico, mentre nelle Costituzioni esse sono estese ai laici. Cfr. DILCHER, *Gesetzgebung* cit., pp. 613-617.

biano avuto successo, ma casi come Corato⁵⁴, Corneto⁵⁵ e Castellaneta⁵⁶ (con la relativa vittoria processuale) ci portano a concludere che un certo numero di *universitates* abbia tentato, con l'aiuto di una petizione al re, di migliorare la propria condizione sociale. Infine anche singoli tentarono con successo di ottenere mandati reali per le loro querele, in questo caso però il giudizio veniva spesso delegato ai funzionari competenti in provincia. Come esempi possiamo citare il caso di Girardo da Rossano ed il suo pluriennale processo contro l'abate Nettario di S. Maria del Patire⁵⁷ e quello dei fratelli Giovanni e Tristano di Mercogliano, figli del giudice Pagano, che si imposero con successo al conte Ruggero di Avellino, il quale aveva spogliato il loro padre del suo patrimonio⁵⁸. Qualora la petizione (ed eventualmente l'esame preliminare delle prove addotte) non conducano alla emissione di un mandato, di regola non ci giunge notizia alcuna degli avvenimenti, ragion per cui vorrei qui richiamare l'attenzione su un caso che costituisce senz'altro un'eccezione. Per l'anno 1180, infatti, l'*Anonymus Casinensis* annota semplicemente che la popolazione di San Germano si rivolse al re, a Messina, nel tentativo di ottenere un privilegio contro il monastero Cassinese, ma che la petizione non ebbe successo⁵⁹. Probabilmente si trattava

⁵⁴ Enz 36*. La sentenza emanata nel novembre 1157 sotto la presidenza di Bersacio, «magister camerarius totius Apulie et Terre Laboris», edita nel *Codice diplomatico barese*, IX, Bari 1923, pp. 61 s. e meglio in E. JAMISON, *The Norman Administration of Apulia and Capua*, in «Papers of the British School at Rome», 6 (1913), pp. 473 s., è da leggere: «homines Caurati ... per annum baronibus adiutorium dare non debere». Cfr. anche *infra* p. 136.

⁵⁵ B 184 del 17 maggio 1172. Forse l'Ass. Cas. 38, o meglio la redazione più completa contenuta nelle costituzioni di Melfi III 20 (v. *supra* nota 53) è una conseguenza di questa lite tra gli *homines* di Corneto ed i baroni. Cfr. MÉNAGER, *Législation* cit., pp. 454, 484.

⁵⁶ B 198: il testo del mandato è inserito nella sentenza di Urso de Ullita, «terre Hydronti regius camerarius», del luglio 1176; ultima edizione MASTROBUONO, *Castellaneta* cit., pp. 221 s. Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 103 ed *infra* p. 135.

⁵⁷ Estratti dagli atti processuali del luglio 1189 [Roma, Bibl. Apost. Vaticana, Chis. E VI 187 n. 5] ha pubblicato MÉNAGER, *Notes et documents* cit., p. 350 in nota, commento ed analisi pp. 349-354. Sul processo cfr. anche KAMP, *Kirche* cit., pp. 873 ss. ed ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 104.

⁵⁸ Enz 146*, anteriore al gennaio 1184.

⁵⁹ ANONYMUS CASINENSIS, ed. G. DEL RE, *Cronisti e scrittori sincroni napoletani editi ed inediti I: Normanni*, Napoli 1845 (rist. Aalen 1975), p. 470: «1180. Hoc anno homines Sancti Germani perrexerunt ad dominum regem apud Messanam, ut concederet illis privilegium contra monasterium; sed nihil profecerunt». Cfr. G. GALASSO, *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia*, Firenze 1977, p. 78, il quale vede questo avvenimento come preludio alla rivolta dei settari nel 1185. Lo scarso numero

di alcuni diritti e tributi che il monastero esigeva (se proprio dell'*adiutorium* non possiamo affermarlo con precisione)⁶⁰. Le disposizioni di legge contro le ingiustizie e le vessazioni operate dalle chiese⁶¹ avranno risvegliato negli abitanti di San Germano l'illusione di un successo che questa volta non fu tale: se all'insuccesso abbiano poi contribuito in modo determinante i monaci con le loro falsificazioni, è un problema che dobbiamo, purtroppo, lasciare aperto⁶².

Anche città in lotta tra di loro si rivolgono al tribunale del re. Così, nel corso delle contese tra Amalfi e Ravello per Forcella, furono emanati da Guglielmo II diversi mandati⁶³, tra l'altro l'ordine per Eugenio, *magister dohane*, di liberare la popolazione di Ravello dalle conseguenze giuridiche del ricorso in appello presentato da Atrani, perché nel procedimento svoltosi di fronte al tribunale di corte gli Atranesi non avevano fornito prove sufficienti delle loro asserzioni. Nel procedimento giudiziario relativo a questo caso sembra esser coinvolta tutta la costa sud-orientale della penisola sorrentina⁶⁴!

L'impiego in tale misura della forma scritta esige naturalmente un personale formato in maniera adeguata: i notai della cancelleria, che agiscono al centro del potere, non sono certo da annoverare tra la gente comune e, in quanto a rango ed importanza, superano di molto certi funzionari e baroni di provincia. Della cancelleria dei Guglielmi ne conosciamo per nome, da documenti autentici, ventidue⁶⁵. Ce n'erano sempre un certo numero attivo contemporaneamente: la quantità del lavoro, almeno per quanto possiamo giudicare dalla tra-

dei documenti conservatici per il 1180 non permette di stabilire la data del soggiorno reale a Messina.

⁶⁰ Su questa tassa feudale cfr. NIESE, *Gesetzgebung* cit., pp. 108-110; DILCHER, *Gesetzgebung* cit., pp. 613 ss. Cfr. anche *supra* note 53-55.

⁶¹ Sul *De excessu prelatorum* v. *supra* p. 114 e nota 53.

⁶² Sulle falsificazioni cassinesi cfr. BRÜHL, *Urkunden* cit., pp. 162 ss.; C. CARLONE, *I falsi nell'ordinamento degli archivisti salernitani, cavensi e verginiani del XIII secolo*, Salerno 1979. Id., *Il problema dei falsi ed alcune presunte dipendenze Verginiane*, in « Samnium », 52 (1979).

⁶³ Si tratta di *deperdita*; uno allo stratigoto Buccellese e un altro all'ammiraglio Gualtero de Mohac, entrambi citati negli atti del processo; cfr. nota 64.

⁶⁴ Gli atti del processo: ed. CAMERA, *Memorie* cit., pp. 364-67; cfr. JAMISON, *Admiral Eugenius* cit., pp. 336 ss. n. 7.

⁶⁵ Cfr. KEHR, *Urkunden* cit., pp. 53-61; ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 53-68.

smissione, è distribuita spesso in modo assai irregolare. Alcuni notai restano in servizio molto a lungo, come, per esempio, Alessandro, documentabile dal 1172 al 1188 in ben 31 diplomi, di cui 18 ci sono conservati in originale⁶⁶. Ad essi si deve aggiungere un mandato, trasmessoci in originale, con la pubblicazione delle costituzioni di Guglielmo II relative alla giurisdizione in materia di adulterio, emanato a favore della chiesa di Palermo: in esso Alessandro non viene nominato direttamente, ma il confronto della scrittura non lascia alcun dubbio sulla attribuzione⁶⁷. Altri mandati, pervenutici soltanto in copia e che non nominano il notaio, non sono di regola attribuibili individualmente, neanche attraverso l'analisi del dettato, trattandosi, per lo più, di formule assai stereotipe. Si può però supporre che un notaio stendesse personalmente i mandati richiesti per una determinata pratica, se aveva già scritto il corrispondente diploma⁶⁸. Soprattutto sotto Guglielmo II speciali disposizioni per i funzionari accompagnavano le attestazioni di proprietà. Valga come esempio la conferma generale per i possessi della chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, emanata nell'aprile 1178, accompagnata (in data 25 aprile) da un mandato diretto a tutti i funzionari con l'ordine di non recare molestia alcuna al destinatario nei suoi possedimenti pugliesi⁶⁹.

Notevole fu, sotto i Guglielmi, la continuità del personale amministrativo, e la successione di Guglielmo II sul trono non portò cambiamenti di rilievo tra i notai, mentre uno solo tra quelli di Ruggero II, Robertus, notaio del tribunale regio, risulta ancora in servizio a Salerno sotto Guglielmo I⁷⁰. Di essi ignoriamo assai spes-

⁶⁶ KEHR, *Urkunden* cit., pp. 60 s.; ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 63-67.

⁶⁷ L'originale è conservato a Palermo, Arch. stor. Diocesano, perg. n. 22. B 182. Sulla pubblicazione di questo gruppo di leggi, cfr. *infra* p. 134 e nota 165.

⁶⁸ Per es. il mandato del 10 giugno 1180 a favore dell'ordine di S. Giovanni a Gerusalemme (Enz 132) che segue il diploma dell'aprile 1179 (Enz 127), scritto da Alessandro: cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 64. Nel caso di trattati, però, capita talvolta che atti relativi allo stesso trattato vengano scritti da notai diversi, come, nel nov. 1156, i documenti del patto con Genova, scritti da Matteo (B 138 = D 17) e da Sanctorus (B 139 = D 18); di contro, nel sett. 1175, Alessandro scrive entrambi i documenti dell'accordo con i Veneziani (B 196 e Enz 114).

⁶⁹ Enz 124 e 125.

⁷⁰ KEHR, *Urkunden* cit., pp. 53 s.; ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 114; BRÜHL, *Urkunden* cit., pp. 42, 65 s., 68, 97 s., 171. Il notaio Gisulfus, documentabile sotto Ruggero II, avrebbe scritto anche il diploma per Cava dell'aprile 1154 (Enz 28 = D 1) il quale però non è al di sopra di ogni sospetto, cfr. anche BRÜHL, op. cit. 42, 53, 63, 65 s., 68. D'altra parte la cesura amministrativa tra Ruggero II e i Guglielmi

so il luogo di provenienza: sappiamo che un gruppo proviene da Salerno, molto probabilmente introdotto a corte dal famoso Matteo, il vicecancelliere poi divenuto cancelliere: si tratta di Gregorius, Johannes e un altro Matteo detto, appunto, *de Salerno*⁷¹; altri probabilmente sono originari dalle zone confinanti della Campania. Ma anche dalla Calabria e dalla Puglia, come pure dalla Sicilia (dalla quale però provenivano soprattutto gli scrivani arabi e greci, i cui nomi di regola non sono trasmessi nei documenti) venivano notai per la cancelleria reale⁷². Il racconto di Romualdo Salernitano sull'educazione di Matteo nel palazzo reale lascia presupporre l'esistenza di una scuola, forse un centro di formazione professionale per gli addetti alla cancelleria⁷³. L'unico membro della cancelleria per cui abbiamo anche testimonianze sicure di una attività letteraria è Maione⁷⁴.

potrebbe essere solo apparente e dipendere, almeno in parte, dalla trasmissione, non particolarmente felice per gli ultimi anni di Ruggero II.

⁷¹ Anche il notaio Pietro (v. *infra* nota 97) faceva parte di questo gruppo Salernitano; cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 53 ss., 59 s., 67 s.

⁷² Dalla Puglia: Maione, Calopetrus?, Ademarius; dalla Lucania e Calabria: Zacharias, Leo *de Matera* (di Cosenza). Sarebbero da notare anche il notaio Peregrino, più tardi vescovo di Umbriatico, e Gioacchino da Fiore il quale era stato destinato dal padre a far carriera nell'amministrazione regia, ma scelse invece la ben più ardua strada della santità: cfr. H. GRUNDMANN, *Zur Biographie Joachims von Fiore und Rainers von Ponza*, in «*Deutsches Archiv*», 16 (1960), pp. 482, 484 s. KAMP, *Kirche* cit., p. 911. Scrivani arabi di cui conosciamo il nome sono il *kātib* Yūsuf (B 219 del maggio 1182, la platea per Monreale) e un *caitus Joannicus* (documento del marzo 1187, ed. S. MORSO, *Descrizione di Palermo antico*, Palermo 1827², pp. 356-359).

⁷³ ROMUALDI SALERNITANI *Chronicon*, a cura di C.A. Garufi, in R.I.S., Città di Castello 1935, p. 257: «et in aula regia a puero enutritus». Cfr. KEHR, *Urkunden* cit., p. 89, il quale (pp. 104 s.) nega l'esistenza di una scuola annessa alla cancelleria. Non disponiamo purtroppo di indicazioni più precise.

⁷⁴ Egli è autore di una *Expositio orationis dominicae* dedicata al figlio, l'ammiraglio Stefano, ed. G. HARTWIG, *Re Guglielmo I e il suo grande ammiraglio Maione di Bari*, in «*Arch. stor. per le prov. napoletane*», 8 (1883), pp. 464-485. Sarebbe anche da ricordare il cardinale Laborante (ca. 1130-1190), già canonico a Capua, come colui che dedicò il suo libretto *De iustitia et iusto* (la migliore edizione delle opere minori di Laborante è quella di A. Landgraf: *LABORANTIS CARDINALIS OPUSCULA*, Bonn 1932) all'*ammiratus ammiratorum* Maione. Un quadro più ricco di dettagli sugli intellettuali e il loro impegno alla curia del re ci offre l'Inghilterra: cfr. C. MORRIS, *Zur Verwaltungsethik: Die Intelligenz des 12. Jahrhunderts im politischen Leben*, in «*Saeculum*», 24 (1973), pp. 241-250; STOLLBERG, op. cit.; e l'ottimo lavoro del M. RICHTER, *Sprache und Gesellschaft im Mittelalter. Untersuchungen zur mündlichen Kommunikation in England von der Mitte des elften bis zum Beginn des vierzehnten Jahrhunderts* [Monographien zur Geschichte des Mittelalters 18], Stuttgart 1979.

I notai, il cui titolo ufficiale suonava *notarius domini regis*, erano generalmente laici. Questo si spiega forse colla legislazione normanna che, seguendo norme del Codice Giustiniano, vietava severamente l'ammissione di chierici alle cariche di giudice o notaio: questi facevano parte, entrambi, di una classe privilegiata sotto il controllo del re normanno⁷⁵. Notai potevano anche rivestire la carica di giustiziaro⁷⁶. Un brano riportato dal *Catalogus baronum* sembra documentarne la possibile provenienza da famiglie di piccoli proprietari terrieri o di baroni⁷⁷ (fatto confermato da un diploma di Guglielmo II per il *magister notarius* Matteo, in cui si concede al destinatario la facoltà di dotare un monastero, da lui stesso fondato, con un casale assegnatogli dal re)⁷⁸. Ed ancora notai intervengono presso il papa in favore di monasteri da loro patrocinati⁷⁹. Le carriere di un Matteo e di un Sanctorus, il quale diventerà addirittura *amiratus*⁸⁰, l'ambasceria del notaio Tancredi presso l'imperatore Barbarossa⁸¹, ci informano sul rango cui un notaio poteva pervenire. Soprattutto il fatto che fossero incaricati di rappresentanze diplomatiche presso imperatore e papa: tenendo conto della suscettibilità del re normanno in materia di dignità reale⁸², dobbiamo supporre che la condizione sociale del suo rappresentante dovesse essere quanto meno adeguatamente elevata. Sottolinea esplicitamente il rango del notaio reale una dichiarazione dell'eletto di Siracusa, Riccardo

⁷⁵ Ass. Vat. 17-19, ed. BRANDILEONE, op. cit., pp. 103 s.; ed. MONTI, op. cit., pp. 127-131. Cfr. M. HOFMANN, *Die Stellung des Königs von Sizilien nach den Assisen von Ariano (1140)*, Münster i.W. 1915, pp. 122 ss.; ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 39 s.

⁷⁶ Così Sanctorus, cfr. L.R. MÉNAGER, *Amiratus* Ἀμνηρᾶς, Paris 1960, pp. 72 s., e, più tardi, il notaio Thomas de Gaeta, cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 70 s.

⁷⁷ *Catalogus baronum* cit., p. 88: «Willelmus regius notarius tenet feudum I militis quod tenuit Riccardus Philippi, et cum augmento obtulit milites II». Cfr. KEHR, *Urkunden* cit., p. 58; ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 40.

⁷⁸ Enz 71. Il re consente la fondazione di S. Maria de Latinis. V. anche P. COLLURA, *Un privilegio di Guglielmo II per il monastero di S. Maria de Latinis di Palermo*, in *Byzantino-Sicula II*, Palermo 1974, pp. 4 s. dell'estratto.

⁷⁹ ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 40. Sull'intervento del notaio Zacharias a favore di Montescaglioso, cfr. anche *Italia Pontificia*, IX, Berlin 1962, p. 467, n. 3.

⁸⁰ Per Sanctorus cfr. MÉNAGER, *Amiratus* cit., pp. 72 s.; su Matteo cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 54-57.

⁸¹ ROMUALDI *Chronicon* cit., p. 296. Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 62.

⁸² Questo dimostrano chiaramente l'Ass. Vat. 17 *De sacrilegiis* (ed. BRANDILEONE, op. cit., p. 103 e MONTI, op. cit., pp. 127 s.: «est enim par sacrilegio disputare ... an is dignus sit, quem rex elegerit aut decernit»), o l'Ass. Vat. 35 [= Cas. 13] (ed. BRANDILEONE, op. cit., p. 115; MONTI, op. cit., p. 150: «sed etiam ad regie dignitatis spectat offensam»). Cfr. anche *infra* pp. 130 ss. per le arenghe.

Palmer, riportata da Ugo Falcando: « non levis auctoritatis esse notarios curie »⁸³. In qualunque maniera si interpreti *auctoritas*, una persona di riconosciuta autorità non è un semplice e subordinato imbrattacarte.

Il *Liber de regno Sicilie* del cosiddetto Ugo Falcando è una fonte importantissima e ricca di particolari per quanto riguarda l'organizzazione e l'iter burocratico della cancelleria⁸⁴. Esso ci informa anche su diversi ostacoli incorsi nella carriera del notaio Matteo, nativo di Salerno, dove è iscritto in lettere d'oro nel necrologio della Cattedrale⁸⁵. Il primo documento pervenutoci, scritto di sua mano, è il mandato latino-greco del dicembre 1154 in favore di S. Stefano del Bosco⁸⁶, seguito dal concordato di Benevento (giugno 1156), senz'altro il documento reale normanno i cui effetti si protrassero più a lungo nel tempo, fonte di dispute e controversie fino al Settecento⁸⁷. Matteo, di cui possediamo altri cinque diplomi⁸⁸ (l'ultimo è del 1160), diventò capo ufficio, riscuotendone la fiducia assoluta, dell'*ammiratus ammiratorum* Maione da Bari, l'unico *datarius* nei diplomi normanni che avesse una conoscenza personale diretta della prassi della cancelleria: sottoscriveva, per esempio, di propria mano⁸⁹. Matteo fu dunque coinvolto nella caduta dello statista barese nel 1160, ed incarcerato come partigiano di questo; la sua perfetta pa-

⁸³ FALCANDUS, *Liber cit.*, p. 113. Cfr. *infra* p. 122 e nota 97.

⁸⁴ Resta sconosciuto il vero autore di quest'opera. La identificazione proposta da E. Jamison con l'ammiraglio Eugenio (JAMISON, *Admiral Eugenius cit.*) non è sostenibile ed è stata confutata da diversi autori: cfr. da ultimo H. HOFFMANN, *Hugo Falcandus und Romuald von Salerno*, in «Deutsches Archiv», 23 (1967), pp. 116-170.

⁸⁵ *Necrologio del Liber Confratrum di S. Matteo di Salerno*, a cura di C.A. Garufi [FISI 56], Roma 1922, p. 100. Già KEHR, *Urkunden cit.*, p. 93; ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 57.

⁸⁶ L'originale, conservato nell'Archivio di Stato di Napoli, è andato distrutto; ci è rimasta però una fotografia di C.A. Garufi, che permette il controllo della scrittura: D 3 (= B 251 senza data). KEHR, *Urkunden cit.*, pp. 375, 379 non ha riconosciuto la mano di Matteo, ma a mio parere non sussistono dubbi sul fatto che almeno la parte latina sia scritta da lui.

⁸⁷ B 135 [D 12]. Originale a Roma, Arch. Segr. Vaticano, AA. Arm. I-XVIII n. 4421. Per la bibliografia cfr. *Lexikon des Mittelalters*, I (1980), p. 1911. Sulla secolare efficacia giuridica S. DI CHIARA, *Adnotationes ad rem canonicam e Siculo iure depromptae*, Palermo 1833, pp. 22 s.

⁸⁸ Sett. 1156 per Patti, Enz 33 [D 16]; nov. 1156 per Genova, B 138 [D 17]; dic. 1157 per Palermo, B 141 [D 22]; giugno 1159 per Palermo, B 145 [D 27] e maggio 1160 per la città di Messina, B 146† [D 28], falso su modello autentico.

⁸⁹ KEHR, *Urkunden cit.*, p. 80; ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 75.

dronanza del funzionamento della cancelleria e della curia costrinse però i nuovi signori ad avvalersi ancora una volta della sua opera per sistemare il caos provocato, soprattutto nell'archivio, dall'assalto al palazzo reale di Palermo⁹⁰. Nominato quindi *magister notarius*, venne delegato insieme a Riccardo Palmer, l'eletto siracusano, da Guglielmo I nel suo testamento come consigliere e *familiaris* per il figlio minorenni e per la regina Margherita⁹¹. Mentre Romualdo Salernitano li descrive come « viri utique legales, providi et discreti »⁹², per Ugo Falcando entrambi sono politici di chiaro stampo mafioso, che si divisero la gestione del cancellierato ed aspirarono l'uno a diventare arcivescovo di Palermo e l'altro cancelliere, poiché l'accesso all'emirato sembrava sbarrato una volta per sempre⁹³. Poi Stefano di Perche mandò all'aria i loro progetti, diventando egli stesso cancelliere ed eletto di Palermo, e togliendo così a Riccardo, che naturalmente andò su tutte le furie, le entrate del cancellierato: « cum autem villarum reddituum atque prediorum ad cancellariatus iura pertinentium multa Siracusanus diu tenuisset electus »⁹⁴.

Il nuovo cancelliere non riuscì a controllare i notai e il loro comportamento verso i *petentes*. Aumentarono le querele sull'avarietà dei portieri e dei notai (*gravamina* del genere sono notissimi nell'ambito della curia Romana⁹⁵) e nel 1167 esplose lo scandalo, i

⁹⁰ FALCANDUS, *Liber* cit., p. 69: « Cum autem eis terrarum feudorumque distinctiones, ususque et instituta curie prorsus essent incognita neque libri consuetudinum, quos defetarios appellant, potuissent post captum palatium inveniri, placuit regi, visumque est necessarium, ut Matheum notarium eductum de carcere in pristinum officium revocaret; qui cum in curia diutissime notarius extitisset, ... consuetudinum totius regni plenam sibi vindicabat peritiam, ut ad componendum novos defetarios, eadem prioribus continentes, putaretur sufficere ... ».

⁹¹ KEHR, *Urkunden* cit., pp. 83 s., 90; KAMP, *Kirche* cit., p. 1014; FALCANDUS, *Liber* cit., p. 88; ROMUALDI *Chronicon* cit., p. 253: « Riccardum vero Siracusanum electum et Matheum suorum notariorum magistrum, viros utique legales, providos et discretos, illius et filiorum suorum consiliarios et familiares esse disposuit ».

⁹² ROMUALDI *Chronicon* cit., p. 253.

⁹³ FALCANDUS, *Liber* cit., p. 108: « Porro Matheus notarius cum sciret admiratum se non posse fieri ob multam eius nominis invidiam, cancellariatum totis nissibus appetebat; electus autem in proximo se confidebat ecclesie Panormitane regimen adepturum ».

⁹⁴ FALCANDUS, *Liber* cit., p. 112. In un documento spurio del 1172, ed. S. SANTERAMO, *Codice diplomatico Barlettano*, I, Barletta 1924, p. 19, sono nominati un *tenimentum cancellarie*, e *molendina cancellarie* nel *Codice diplomatico barese*, VIII, Bari 1914, pp. 228-233 n. 181.

⁹⁵ Cfr. J. BENZINGER, *Invectiva in Romam. Romkritik im Mittelalter vom 9. bis zum 12. Jahrhundert*, Lübeck-Hamburg 1968, pp. 94 ss., 100 ss., 105 ss.

cui sviluppi vanno esaminati sullo sfondo politico dei contrasti tra le due fazioni della corte di Palermo, quella francese-meridionale, facente capo a Stefano e alla regina, e quella nazionalista siculo-inglese, i cui *leader* erano Riccardo Palmer e Matteo⁹⁶. Da questo punto di vista mi sembra abbastanza significativo il comportamento del notaio Pietro, sia per quanto riguarda le relazioni notaio-cliente, sia come espressione di una non indifferente posizione di potere. Accadde infatti che questo Pietro, parente di Matteo, non si accontentasse dell'onorario offertogli per la stesura di un diploma regio, e si rifiutasse di consegnarlo ai destinatari prima che questi gli avessero pagato una somma molto più cospicua (*multa maiora*). I destinatari si rivolsero quindi al cancelliere Stefano, che, a sua volta, dette ordine ad un altro notaio di riscrivere il diploma in questione. Pietro lo venne a sapere, si vide completamente privato di compenso per il suo lavoro e reagì di conseguenza: fuori città, dalle parti di Bagheria, il notaio, con un paio di amici fidati, pazientemente aspettava... l'imboscata era pronta. I destinatari che tornavano a casa furono aggrediti, coperti di botte e di insulti: Pietro stesso strappò loro il diploma spezzandone il sigillo. Denunciato al cancelliere, venne poi citato in giudizio da quest'ultimo, deciso ad applicare le sanzioni di legge stabilite contro i colpevoli di lesa maestà, ma, grazie all'intervento dell'eletto siracusano, se la cavò a buon mercato. Dopo pochi giorni di detenzione in carcere fu rimesso in libertà con l'obbligo di non esercitare più la funzione di notaio regio. Riccardo Palmer aveva infatti dichiarato che il cancelliere voleva giudicare contro giustizia e ragione, come forse era la prassi in Francia, certamente non in Sicilia, perché i notai del re non sono autorità trascurabile e non si condannano con tanta leggerezza: « contra ius et rationem eum sententiam eiusmodi protulisse, et in Francia forsitan ita solere decerni, sed in Sicilia nequaquam hoc iudicium

Le satire sul tema composte da Gualtero di Châtillon (*Licet eger cum egrotis; Propter Sion non tacebo; Utar contra vitia*) ed. da H. KUSCH, *Einführung in das lateinische Mittelalter*, I, Darmstadt 1957, pp. 520-542. Un altro esempio è stato pubblicato da P. HERDE, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. Jahrhundert*, Kallmünz 1967², pp. 247-251. Di recente [M.T. D'ALVERNY], *Novus regnat Salomon in diebus malis. Une satire contre Innocent III*, in « Festschrift Bernhard Bischoff », Stuttgart 1971, pp. 372-390. La critica nei confronti della situazione in Sicilia viene espressa dal vescovo Gentile di Agrigento in un « comizio elettorale », riferito da FALCANDUS, *Liber cit.*, p. 91: « neque sub se notariorum et hostiariorum ceterorumque officialium curie rapinis et exactionibus locum fore »

⁹⁶ Su questo cfr. ora il contributo di S. Tramontana in questo stesso volume.

obtinere; non levis auctoritatis esse notarios curie nec eos oportere tam facile condempnari»⁹⁷. Pietro era dunque libero, ed il cancelliere cercò di eliminare per il futuro inconvenienti analoghi pubblicando un tariffario⁹⁸. Poco tempo dopo gli avversari riuscirono a defenestrarlo, imputandolo tra l'altro di legami troppo stretti con la regina⁹⁹: non sappiamo se il tariffario gli sopravvisse. Matteo, nel 1169, diventò vicecancelliere e come tale compare nella datazione di tutti i diplomi, insieme ad altri familiari del re, i cui nomi però, di volta in volta, cambiano. Egli figura sempre dopo l'arcivescovo di Palermo, ma precede gli altri vescovi¹⁰⁰. Venne nominato cancelliere solo dopo l'assunzione di Tancredi al trono reale, ideata ed operata da lui stesso. Morì nel 1193, trentanove anni dopo la sua prima comparsa in un documento reale normanno¹⁰¹.

Sulle tre lingue (latino, arabo, greco) usate nella cancelleria, non voglio dilungarmi troppo. Basti accennare al fatto che su due platee per Monreale sono presenti tutte contemporaneamente: elenco arabo-greco, visti di controllo in latino ecc.¹⁰². Se poi i singoli notai

⁹⁷ FALCANDUS, *Liber* cit., p. 113. La relazione su caso di Pietro *ibid.*, pp. 112 s. Cfr. KEHR, *Urkunden* cit., p. 85; ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 55 s.; Pietro non è documentabile come scrittore di documenti regi: KEHR, *op. cit.*, pp. 58 s.; ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 73.

⁹⁸ FALCANDUS, *Liber* cit., p. 114: «hac igitur occasione, primo notariorum enormem studuit rapacitatem ad mensuram redigere, certumque modum quid a singulis deberent accipere pro negotiorum diversitate constituit». Cfr. BRESSLAU, *Handbuch* cit., p. 575; KEHR, *Urkunden* cit., p. 85.

⁹⁹ FALCANDUS, *Liber* cit., p. 118: «reginam, cum hispana sit, Francum hunc consanguineum appellare, nimis ei familiariter colloqui et velud rapacibus eum oculis intueri; verendum ne sub nomine propinquitatis amor illicitus occultetur». Cfr. KEHR, *Urkunden* cit., p. 86; CHALANDON, *Histoire* cit., pp. 341 ss.

¹⁰⁰ KEHR, *Urkunden* cit., pp. 86-88; ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 56. Matteo sta al primo posto nel B 204 a favore dell'arcivescovo Gualtiero di Palermo, che non è nominato nella datazione. In B 205 per S. Salvatore di Messina del giugno 1177, il re ratifica (su richiesta di Matteo) una donazione di *terra laboratoria* fatta dal vicecancelliere al monastero: Matteo, in questo caso, non figura nella datazione del documento.

¹⁰¹ Il 21 luglio: *Necrologio di Salerno* cit., p. 100. Cfr. KEHR, *Urkunden* cit., p. 93. Su Tancredi cfr. D. CLEMENTI, *The Circumstances of Count Tancred's Accession to the Kingdom of Sicily, Duchy of Apulia and the Principality of Capua*, in *Mélanges Antonio Marongiu*, Brüssel 1968, pp. 58-80 e M. SCARLATA, *Sul declino del regno normanno e l'assunzione al trono di Tancredi*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna*, Caltanissetta-Roma 1973, pp. 480-499.

¹⁰² B 210 del maggio 1178, elenco greco-arabo con visto di controllo di un *Eberardus*; B 219 del maggio 1182, latino e arabo con le sottoscrizioni dei familiari Gualtiero di Palermo, Matteo e Riccardo Palmer, e di tre funzionari tra cui *Eberardus*. La distribuzione delle lingue è vivacemente illustrata da una rappre-

fossero poliglotti o se l'esercizio della professione fosse in qualche modo legato alla conoscenza di più lingue, non possiamo affermarlo con sicurezza ma neppure ci sentiamo di escluderlo, almeno per quanto riguarda i gradi più alti della cancelleria: Matteo, per esempio, sembra aver avuto nozioni linguistiche piuttosto estese, cosa che probabilmente ebbe i suoi effetti nella ricostruzione dell'archivio.

Pochissime sono le notizie trasmesse per la supplica, che era formulata secondo il modello del documento regio, come sappiamo dall'unico esempio rimastoci in forma originale: la supplica dei canonici di Cefalù a Guglielmo II e Margherita a proposito dei sarcofaghi reali¹⁰³. Ai mandati giudiziari era spesso allegato il verbale della querela. In casi non particolarmente complicati ci si limitava a inserire un riassunto del contenuto nella *narratio* del mandato al magistrato inquirente¹⁰⁴. Non conosciamo con precisione le diverse tappe dell'*iter* della petizione: Ugo Falcando ci riferisce che le domande venivano presentate, per iscritto, al cancelliere¹⁰⁵. A sostegno di esse si potevano anche presentare alla curia delle prove. Per esempio Gioacchino da Fiore, abate di S. Maria di Corazzo, nel dicembre 1178, presentava gli atti sulle *divise terrarum* dei possedimenti assegnatigli dietro concessione regia nei pressi di Strongoli e Maida, e richiedeva un privilegio. Il risultato è il mandato di Guglielmo II a Gualtiero de Moac, ammiraglio e maestro delle due dogane, con cui il re dà ordine di preparare un documento assicurativo a favore del monastero¹⁰⁶.

sentazione della cancelleria intorno al 1190, contenuta nel codice Bernese del *Carmen de rebus Siculis* di Pietro da Eboli. Quattro arcate raffigurano la cancelleria: sotto la prima, procedendo da destra, siede il vicecancelliere Matteo che scrive, a lume di candela, a Tancredi; seguono, nell'ordine, i notai latini, privi di barba, poi i saraceni ed infine i greci, tutti seduti a coppie sotto un'arcata ed intenti alla scrittura di diplomi: i saraceni sono caratterizzati dal turbante, i greci dalla barba. Se all'ordine in cui sono disposte le coppie corrisponda anche una precisa gerarchia delle lingue (i greci, cioè, in quanto i più lontani dal vicecancelliere, occuperebbero il grado inferiore), resta solo un'ipotesi, non però da escludere completamente.

¹⁰³ Ed. F. DANIELE, *I regali sepolcri*, Napoli 1784, pp. 16 s. in nota; recentemente da M. VALENZIANO, *La supplica dei canonici di Cefalù per la sepoltura del re Ruggero*, in «Ho Theologos», 19 (1978), pp. 141-148. Cfr. KEHR, *Urkunden* cit., pp. 116 s. in nota.

¹⁰⁴ KEHR, *Urkunden* cit., pp. 116 ss.; ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 103 s. V. anche *supra* p. 108 e *infra* p. 134 e nota 162.

¹⁰⁵ FALCANDUS, *Liber* cit., p. 131. Cfr. KEHR, *Urkunden* cit., pp. 97, 118.

¹⁰⁶ B 213. Un altro esempio di un attestato in garanzia del sett. 1179 [Enz 129*]: nel documento del *magister totius foreste*, Simone de Garres (ed. C.A. GARUFI, *Censimento e catasto della popolazione servile*, in «Arch. stor. Siciliano»,

I documenti presentati colla petizione potevano esser sottoposti a un controllo, effettuato di regola da alti funzionari della cancelleria in qualità di esperti. Questo ci è noto già per l'età di Ruggero II del cancelliere Roberto da Selby¹⁰⁷; analoghe funzioni esercitavano anche Maione e Matteo (per esempio: controllo e restituzione del documento del conte palatino Roberto di Loritello, presentato per una conferma regia da parte del vescovo di Bovino nel maggio 1184)¹⁰⁸. Sottoposti ad accertamenti erano però anche altri particolari. Dal diploma per S. Leo sull'Etna del maggio 1186 si desume che la dichiarazione del priore Herveus, secondo cui la chiesa, per tutti i suoi beni immobili, era tenuta a mettere a disposizione un solo *marinarius*, fu controllata sugli atti della regia curia, presumibilmente i *quaterniones* della *Dohana baronum* (ed essendo stato positivo il risultato del controllo: « ita est, sicut tu dixisti »), a causa della sua esiguità, la prestazione venne addirittura cancellata. Il controllo era nato dal fatto che, in uno dei quattro documenti presentati, si parlava di remissione del servizio militare navale (« remissio servitii galearum »)¹⁰⁹. Il documento in questione, prima di essere presentato alla curia, era stato sottoposto, a mio parere, ad un intervento falsificante¹¹⁰.

I diplomi di conferma rilasciati da Guglielmo I ammontano appena a un terzo del materiale documentario trasmessoci; tra di essi c'è anche qualche opera d'arte in materia di falsi¹¹¹. Sotto Gu-

49, 1928, pp. 96 s.) si legge: « Ad lites et controversias que sanctas domos perturbant reserandum presentis scripti titulo ... cetero tenere et possidere confirmo ».

¹⁰⁷ ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 74; BRÜHL, *Urkunden* cit., pp. 106-109.

¹⁰⁸ B 225 = Enz 147. Cfr. KEHR, *Urkunden* cit., pp. 118-120.

¹⁰⁹ B 231, ed. KEHR, *Urkunden* cit., pp. 453-456: « verum quia in uno ipsorum privilegiorum, sicut predictum est, continebatur de remissione servitii galearum, et tu, frater Hervee dixisti, quod de omnibus possessionibus, quas tenet predicta ecclesia, non ultra quam de uno marinaro servire debet et ita est, sicut tu dixisti, remissionem ipsius servitii videlicet unius marinarii perpetuo vobis concedimus... ».

¹¹⁰ Il priore aveva presentato un documento del conte Enrico di Paternò (su cui cfr. C.A. GARUFI, *Gli Aleramici e i Normanni in Sicilia e nelle Puglie*, in *Centenario della nascita di M. Amari*, I, Palermo 1910, pp. 47-83) e tre del figlio, il conte Simone di Policastro. Nella donazione di quest'ultimo « de concessione Tharosi in loco, qui dicitur Dirua prope Labanca » sembra essere stata interpolata una frase come « ne de servitio galearum ... ullo tempore requiratur », al fine probabilmente di ottenere la remissione presentando il documento.

¹¹¹ Diplomi di conferma: Enz 28 = D 1, B 131 = D 2, B 133 = D 5, B 153 = D 11, Enz 31 = D 8, Enz 31a† = D 10, Enz 32 = D 14, B 137 = D 15, Enz 33 = D 16, Enz 34 = D 19, Enz 37 = D 23, B 142 = D 24, B 142† = D 30, Enz 54a† = D 34.

glielmo II la percentuale delle conferme scende ancora a poco più di un sesto di tutti i documenti da noi conosciuti, compresi i *deperdita*. Notevolmente alto il tasso di falsificazione: diciannove falsi contro venti documenti autentici (salvo corrottele di trasmissione); si aggiungano inoltre otto *deperdita*¹¹². I destinatari sono quasi esclusivamente ecclesiastici, con l'eccezione del falso documento di conferma dei presunti privilegi che dal senato romano sarebbero stati concessi ai cittadini di Messina¹¹³ ed il *deperditum* per la popolazione di Caltagirone, conferma della vendita effettuata da Guglielmo I¹¹⁴. I falsari più produttivi si trovano a Giosafat e Montevergine, con, rispettivamente, due falsificazioni per parte¹¹⁵. I falsi lasciano intravedere modelli autentici non necessariamente emessi per lo stesso destinatario. Sarei tentato di pensare che Benevento, Montevergine, Venosa, Quinquemilia, Pantasia, S. Giovanni in Lamis ecc. facessero produrre i loro falsi da professionisti in una bottega qualificata e specializzata in lavori del genere¹¹⁶.

Le donazioni vere e proprie, cioè di terreni o *casalia* con relativi villani, diminuiscono continuamente. Al loro posto troviamo assegnazioni di terreno *ad laborandum*, dove cioè spettava all'assegnatario preoccuparsi della coltivazione. Io suppongo che fattori come allontanamento dalle campagne, fughe di villani ecc., abbiano eser-

¹¹² B 158, Enz 57, B 162 < †, Enz 64, B 169†, Enz 72, B 175†, Enz 74†, Enz 75†, B 177†, Enz 77, B 179 (dep.), B 180=180a < †, 8 249†, Enz 95a†, Enz 96†, B 190, B 191 < †, Enz 105a†, Enz 113*, Enz 120*, B 205, B 206 < †, Enz 125, B 211 < †, Enz 127, B 218†, Enz 136*, Enz 137, Enz 141, Enz 144*, Enz 145, B 225 = Enz 147, Enz 148, B 229 = Enz 148a, Enz 149, B 178†, B 231, Enz 154, B 233†, Enz 161, Enz 162*, B 235†, Enz 165†, Enz 166 < †, Enz 173*, B 248*.

¹¹³ B 218†.

¹¹⁴ Enz 136*. Sulla vendita di Guglielmo I [Enz 40 = D 29] cfr. *infra* p. 132 e nota 149.

¹¹⁵ Giosafat: Enz 83†, Enz 95a†; Montevergine: Enz 75†, Enz 165†; altri falsi per es. S. Stefano del Bosco: B 159 < †, B 191†; Troina: B 171 e Polignano: B 177†. Non esistono in questi centri soltanto falsi sotto il nome di Guglielmo, ma anche altri, cfr. *supra* p. 116 nota 62.

¹¹⁶ Gli elementi del formulario, per es. l'*Intitulatio*, l'*Arenga Convenit omnes*, il notaio e le disposizioni corrispondono in maniera tale che si può pensare ad una origine comune dei falsi per Quinquemilia, 10 marzo 1167 [ed. G. CELIDONIO, *La diocesi di Valva e Sulmona*, I, Casalbordino 1909, pp. 83-85], Benevento, S. Modesto (B 175); Benevento, S. Sofia (Enz 74†); Montevergine (Enz 75†), tutti e tre dell'8 marzo 1170; S. Giovanni in Lamis, 7 maggio 1176 (B 199); S. Elena in Panatsia, 1179 (Enz 128†); Venosa, agosto 1189 (B 235†); Montevergine, agosto 1189 (Enz 165†). La opinione da me espressa in *Beiträge*, pp. 60 s. sull'autenticità dei documenti in questione dev'essere riveduta.

citato in ciò un ruolo determinante, nel senso che, ad un certo momento, il demanio reale non fu forse più in grado di coltivare in modo ragionevole tutte le terre di sua proprietà: esse dovevano quindi venire affidate ad assegnatari che ancora disponessero della mano d'opera necessaria¹¹⁷. Abbiamo anche casi di donazioni... con riserva: la donazione cioè poteva essere revocata qualora la situazione economica si fosse modificata¹¹⁸.

Tra Guglielmo I e Guglielmo II la percentuale delle donazioni immobiliari si aggira intorno a un decimo del materiale in nostro possesso¹¹⁹. Alcuni esempi: oltre a *casalia* vengono donati all'arcivescovo di Palermo mulini nella zona di Broccato, di cui l'arcivescovo era stato investito già nel 1157¹²⁰; il diritto regale sui mulini è anche confermato dal mandato del 1170 a favore di S. Gregorio di Napoli, con cui viene pubblicata l'esenzione dalle tasse per la macinatura del grano¹²¹. Nel febbraio 1172 ai Siracusani vengono destinati terreni per la cultura della vite da vino¹²² S. Andrea a Benevento

¹¹⁷ Assegnazioni *ad laborandum* sono per es. B 151 (D 32), B 167, 168; Enz 100; B 205; B 231. La mano d'opera agricola si sottraeva infatti con la fuga al demanio reale: ce lo documenta, tra l'altro, intorno al 1180, una grossa azione dei giustizieri, nel corso della quale si tentò di riportare entro i confini demaniali i villani fuggiti, nonché di eliminare altri eventuali danneggiamenti ed alienazioni dei possedimenti reali. Dopo l'ispezione nelle singole circoscrizioni veniva consegnato ai rispettivi proprietari un attestato in garanzia dell'avvenuto controllo (ne conosciamo alcuni esempi da archivi ecclesiastici: B 213, Enz 129*, Enz 140*, B 222, Enz 159*, Enz 160*), talvolta per espresso ordine del re. Sull'argomento cfr. NIESE, *Gesetzgebung* cit., pp. 144 s. e PERI, *Villanaggio* cit., p. 36.

¹¹⁸ Nel 1164: B 151 (= D 32) per Gadera.

¹¹⁹ Per Guglielmo I le donazioni costituiscono appena un decimo dei documenti conosciuti, inoltre due (un terzo) sono *deperdita*: B 132 (= D 4), Enz 31 (= D 8), B 134 (= D 9), B 145 (= D 27), Enz 47*, Enz 54*. Per Guglielmo II il numero delle donazioni immobiliari di cui siamo a conoscenza si aggira sulla stessa percentuale. Di ventitre 8 sono *deperdita*, di nuovo circa 1/3, ed almeno in un caso si tratta di un falso piuttosto rozzo. I 14 diplomi autentici costituiscono di nuovo 1/10 del materiale complessivo: B 164, B 172 = 173, B 241, Enz 77, B 181, E 245, Enz 101, B 203, Monreale, 15 ag. 1178 (C.A. GARUFI, *Catalogo illustrato del Tabulario di S. Maria Nuova in Monreale*, Palermo 1902, p. 16 n. 24), B 215, Enz 135a, B 221, B 226†, B 230, B 238, Enz 166<†; i *deperdita*: Enz 56*, 108a*, 108b*, 160*, 162*; B 237, 243.

¹²⁰ B 141 (= D 22).

¹²¹ B 174: fino alla quantità massima di 100 *salmae* complessive, anche se macinato in diverse riprese.

¹²² B 245 senza data. Il *deperditum* è citato in un documento dello stratigoto di Siracusa 1172, ed. S. CUSA, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, Palermo 1868, pp. 487 s.

riceve un castello nel 1182¹²³ e a Monreale, che ha avuto in tutto sei donazioni, vengono assegnate per due volte chiese con tutti i loro beni: S. Spirito a Brindisi e S. Sepolcro a Messina¹²⁴. Un caso singolare è il privilegio dotale per la regina Giovanna, che è, nello stesso momento, donazione ed atto di infeudazione¹²⁵.

Come si è già accennato nell'episodio del notaio Pietro, i documenti reali normanni (diplomi e mandati) partecipano della sacralità del sovrano: così si esprime in proposito l'Assisa Vaticana 20: « Qui litteras regias aut mutat aut, quas ipse scripsit, noto sigillo subsignat, capitaliter puniatur »¹²⁶. Casi concreti d'applicazione di tale disposizione non ne conosciamo (chierici e monaci non si astenevano dalle falsificazioni, molte delle quali, però, sono state fabbricate in età sveva)¹²⁷. Conosciamo invece l'ordine di Guglielmo II ai giustizieri della Calabria di arrestare e giustiziare i ladri che, nei dintorni di Lagonegro, si erano impadroniti del diploma, munito di bolla d'oro, contenente il testo del trattato con l'imperatore Federico I. I ladri in questione, d'altra parte, si saranno interessati molto più alla bolla d'oro massiccio che al documento in quanto tale, ed anche la scorta, che procedeva a cavallo in modo splendido e provocatorio attraverso i boschi oscuri delle Calabrie, dovette avere le sue brave responsabilità¹²⁸.

I mandati sono definiti, con espressione quasi ufficiale, *sacrae litterae*, il termine tardoantico, il cui uso corrisponde agli elementi di diritto romano ripresi anche dalla legislazione normanna¹²⁹. Sembra che essi siano stati trattati con sommo riguardo. Benché nelle

¹²³ B 221.

¹²⁴ S. Spirito, marzo 1180: B 215; S. Sepolcro a Messina: Enz 135a. Anche a Sambucina viene data una chiesa: Enz 162*.

¹²⁵ B 203. Cfr. *infra* p. 132.

¹²⁶ Ass. Vat. 20, ed. BRANDILEONE, op. cit., p. 106; MONTI, op. cit., p. 132. Cfr. *supra* p. 110.

¹²⁷ Cfr. *supra* p. 116 e nota 62, p. 126 e nota 116. Sulle falsificazioni nel periodo svevo v. BRÜHL, *Urkunden* cit., pp. 123 s., 177, 188, 193 s.

¹²⁸ Enz 123*. Un caso analogo si verificò nel luglio 1177 sull'Adriatico. Pirati rubarono soldi, preziosi e una lettera di Guglielmo II diretta al papa Alessandro III, cfr. *Italia Pontificia*, VIII, Berlin 1935, p. 53 n. 206*, 207*.

¹²⁹ Per es. KEHR, *Urkunden* cit., pp. 129 nota 4 s., 449; ENZENSBERGER, *Beiträge* cit., p. 104; Enz 152*.

fonti se ne accenni raramente, penso che si possa considerare significativo l'atteggiamento dello stratigoto di Salerno nel 1182, il quale riceve con reverenza il mandato del re e poi lo fa leggere pubblicamente: « quas [sc. litteras] ipse stratigotus reverenter suscipiens publice legi fecit »¹³⁰. Il valore giuridico del documento regio venne discusso anche in seduta di tribunale a Minori nel 1178: « Dicebat etiam [l'avvocato di Ravello] quod dominus noster rex tantam sue confirmationi prestat auctoritatem, quod etiam ipse eam querit servare a legibus vigorem mandet quin leges condere potest et abrogare et poetiendo dominus rex in generali privilegio se includere, nisi se ipsum eximat ». Si tratta del privilegio di foro per i cittadini di Ravello¹³¹ (*deperdita*; probabilmente parte di un diritto cittadino come quello conferito a Gaeta da Tancredi¹³²), privilegio a cui essi si appellano durante il processo, rifiutandosi inizialmente di rispondere in tribunale, in quanto non soggetti alla giurisdizione del giustiziaro. Sembra che nel diploma non ci fosse una clausola salvatoria: l'argomento dell'avvocato sottolineerebbe la autolimitazione del sovrano nei casi appunto in cui essa manchi. Si tratterebbe cioè di potere controllato e vincolato, una concezione tanto più interessante in quanto espressa da una rappresentanza cittadina in difesa delle proprie autonomie¹³³.

I diplomi contengono anche simboli significativi della rappresentazione sovrana. Oltre all'elemento decorativo, costituito dalla scrittura ornata, abbiamo la rota, le bolle, i sigilli. Anche la minuscola diplomatica è spesso assai decorativa, ma non tutti i notai si intendono di calligrafia¹³⁴. La sottoscrizione del sovrano venne so-

¹³⁰ Ed. KEHR, *Urkunden* cit., p. 449 [cfr. B 217].

¹³¹ CAMERA, *Memorie* cit., p. 366. Il testo sembra corrotto.

¹³² B 260 [= D 18 nell'edizione a cura di H. ZIELINSKI in corso di stampa]. I *deperdita* citati sono di Guglielmo I e di Guglielmo II (i documenti furono letti pubblicamente durante il processo, v. CAMERA, *Memorie* cit., p. 365 s.). Sul diritto cittadino cfr. W. v. BRÜNNECK, *Siziliens mittelalterliche Stadtrechte*, Halle 1881.

¹³³ Per es. « salva in omnibus fidelitate, praecepto et ordinatione nostra... » in Enz 91; cfr. NIESE, *Gesetzgebung* cit., p. 159; Id., *Register Friedrichs II.* cit., pp. 10, 20 e recentemente E. PITZ, *Papstreskript und Kaiserreskript im Mittelalter*, Tübingen 1971, pp. 236 s., 320, 332, le cui conclusioni sono da accogliere con una certa cautela. Su clausole analoghe in diplomi imperiali cfr. H. APPELT, *Der Vorbehalt kaiserlicher Rechte in den Diplomen Friedrich Barbarossas*, in MIOG, 68 (1960), pp. 81-97.

¹³⁴ KEHR, *Urkunden* cit., pp. 136-223. Matteo, per esempio, non scrive una minuscola diplomatica e neppure possiede una scrittura calligrafica: essa è, al contrario, molto individuale con forte rilievo delle estremità e tendenza a spezzarsi;

stituita ai tempi dei due Guglielmi dalla rota, sviluppatasi in concorrenza alla sottoscrizione¹³⁵. L'uso del *minium*, l'inchiostro rosso con cui essa è tracciata nel diploma normanno, è diffuso a Capua: la funzione della rota corrisponde esattamente a quella del monogramma miniato dei principi di Capua¹³⁶ (l'ultimo caso sicuramente documentato è del 1184 per Bovino¹³⁷). Sul recto delle bolle il re normanno figura in piedi, in veste di *basileus*; i sigilli di cera, alquanto rari, appartengono al tipo « sigillo di maestà » con re seduto sul trono (in uso esclusivo per i mandati, come l'unico originale per Palermo del 1172)¹³⁸. Di alto valore propagandistico è la bolla d'oro, nessuna delle quali (per Guglielmo I e Guglielmo II) si trova ancora appesa al diploma relativo. Dall'annuncio nella *corroboratio*, però, conosciamo alcuni esempi: sei sotto Guglielmo I, tra cui i trattati col papa e con la repubblica di Genova¹³⁹; undici sotto Guglielmo II, tra cui i trattati con Genova e Venezia; ed il diploma dotale per Giovanna di Inghilterra¹⁴⁰.

L'arenga, intesa come strumento della propaganda politica nel medioevo, è ormai, dopo i lavori di Fichtenau e Hunger¹⁴¹, patrimonio comune degli studiosi di diplomatica. Vi incontriamo assai spesso il motivo della provvidenza reale per le istituzioni ecclesiastiche, con un esordio come « Ad nostram spectat beatitudinem

presenta già la connessione dei tratti curvi, soprattutto in *ac* ed *ec*, ed utilizza, accanto alla nota tironiana, *et* in legatura; *a* e *d* sono in onciale, *g* in tre tratti, con tratto superiore collegato alle lettere successive e piegatura a gomito nella parte inferiore. Il segno abbreviativo è orizzontale senza nodulo.

¹³⁵ KEHR, *Urkunden* cit., pp. 175, 178 (sottoscrizione), 164-172 (rota); ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 77-89 (rota e sottoscrizione). Sulla rota cfr. anche BRÜHL, *Urkunden* cit., pp. 69-75 e *passim*.

¹³⁶ ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 81, 83.

¹³⁷ B 225. I diplomi con rota sotto Guglielmo I sono: D 1, 2, 12, 14, 22, 25, 27, 30; sotto Guglielmo II: B 160, 161, 172 = 173, 175†, Enz 74†, 75†, B 181*, Enz 86*, 112, B 201, 203, 211, 218, 220, Enz 139 e B 225.

¹³⁸ KEHR, *Urkunden* cit., pp. 181-223. Il mandato per Palermo è B 182. Cfr. *supra* nota 67.

¹³⁹ KEHR, *Urkunden* cit., pp. 194 s.; ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 89-92 (con elenco).

¹⁴⁰ ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 91 s.

¹⁴¹ H. FICHTEAU, *Arenga* [MIÖG, Ergänzungsband 18], Wien-Graz 1957; H. HUNGER, *Proimion* [Wiener Byzantinistische Studien 1], Wien 1964. Per i diplomi normanni KEHR, *Urkunden* cit., pp. 271-275; ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 93-95.

(*providentiam*) »¹⁴² oppure « *Divinis liberalitatibus* »¹⁴³. Nella sentenza della curia regia pronunciata in favore di Melfi nel marzo 1155 si trova un'arenga « *Consideratione officii* » sull'amministrazione della giustizia, che descrive quest'ultima come dovere del sovrano¹⁴⁴. Esplicitamente riferite agli avvenimenti politici sono le arenghe del concordato di Benevento¹⁴⁵ e della conferma per l'arcivescovo Lupus di Brindisi¹⁴⁶. Considerazioni sul potere reale legittimato da Dio contengono le arenghe « *Reges gentium et principes nationum* », nella concessione del feudo Broccato a Palermo¹⁴⁷ e « *Regni gubernaculum et diadema* » nel D 25 per l'arcivescovo di Messina¹⁴⁸. Studiato per il caso particolare sembra l'esordio « *Regie sollicitudinis* »

¹⁴² B 131; Enz 53 (*providentiam*); B 133, B 155 (*beatitudinem*). In Enz 33, scritto da Matteo, si trova: « *Ad regiam spectat beatitudinem dei ecclesias ab ipso defensas defendere, augere earumque iura integra et illibata conservare* ».

¹⁴³ B 145 (= D 27) per Palermo, scritto da Matteo.

¹⁴⁴ Enz 54 (D 7): « *Consideratione officii nobis a Deo iniuncti et pacem inter discordantes componimus et eam diutissime volumus permanere. Nichil enim est, quod tantum deceat regiam maiestatem, quantum omnium ordinata concordia et discordes ad concordiam revocare* ».

¹⁴⁵ B 135 (D 12): « *Nostre semper consuetudinis extitit animus nostrum in triumphis et maximis humiliare successibus et tunc nos attentius ad omnipotentis Dei obsequium et cultum mansuetudinis exponere, cum ad maiorem prosperitatem et gloriam nos vidimus pervenisse, tales in tranquillis et prosperis rebus erga nostri redemptoris obsequium inveniri volentes, qui et percepturum a rege omnium regum beneficiorum non appareamus ingrati et maiores successus atque victorias de brachio virtutis Dei iugiter sperare possimus* ».

¹⁴⁶ B 137 (D 15): « *Celsitudinis nostre semper extitit prospera divino tantum dono adscribere in triumphis nostris illius nomini gloriam dare per quem solum regnare meruimus et gubernando feliciter preesse videmus. Nobis itaque meram iustitiam cum multa pacis tranquillitate in regno celitus nobis commissa serventibus quamplures subiectorum nostrorum fide spreta imo potius maculata ius iurandi religione pro nullo habita pacem infringere, iusticiam conculcare, quietem regni rumpere velut pro munere expetentes Grecorum non parum exercitum cum multa thesauri copia sibi socium subdita fraude fecerunt maritima ora Apulie nulli iuribus, sed solis prodicionibus ex insperato velut prede et rapine ab ipsis terre incolis data non minus prospero quam festivo gressu inter arripientes Grecorum multas ac diversarum nationum acies et proditorum nostrorum pene innumeratas catervas contra nos ad bellum ante Brundisium paratas gladio nobis celitus commisso illius nomine invocato qui docuit manus iustorum ad prelium et digitos eorum ad bellum expugnare, contrivimus et pedibus equorum nostrorum conculcandas substravimus. Quosdam eorum inevitabili gladio nonnullos laqueo quamplures escam piscibus et pene innumeros carceri mancipantes. Predicta itaque civitas veluti spelunca latronum et conventiculum infidelium a nostro felici exercitu depopolata nonnisi multis nostris sudoribus ab igne illesa remanere meruit* ».

¹⁴⁷ B 141 (D 22), scritto da Matteo

¹⁴⁸ B 143 (D 25).

nel D 29 per Caltagirone, dove viene espresso l'obbligo della curia regia di rilasciare quietanza ai debitori della curia che abbiano pagato i loro debiti¹⁴⁹. La popolazione di Caltagirone aveva comprato da Ruggero II e Guglielmo I Fatanasinum e Judica per la modesta somma di 40.000 tari e pagato il prezzo per intero. Nella quietanza, inoltre, viene stabilita l'imposta annua di 5000 tari pagabili in tre rate: in agosto, a Natale e a Pasqua, nonché il dovere di mettere a disposizione 250 marinai su richiesta del re.

Venendo normalmente consegnato dal notaio o dal datario, la consegna personale del diploma dalle mani del re si pone come particolare occasione di autorappresentazione sovrana, e non costituisce soltanto un segno di reverenza. Sotto Guglielmo II ne abbiamo tre casi. Il diploma del settembre 1169 per il nuovo arcivescovo Gualtiero di Palermo fu deposto dal re stesso (seguendo il testo della *Datio*) sull'altare della cattedrale durante le celebrazioni solenni per la consacrazione di Gualtiero¹⁵⁰. La stessa forma di deposizione sull'altare abbiamo a Monreale nel 1176 e nel 1178, con il solenne atto di fondazione e con la sua ripetizione¹⁵¹. Il diploma dotale per la regina Giovanna fu consegnato dai familiari principali, Gualtiero di Palermo, il vicecancelliere Matteo e il vescovo Riccardo di Siracusa¹⁵². I *Gesta Henrici* descrivono l'atto della consegna durante la celebrazione delle nozze¹⁵³. Esso reca inoltre le firme di una trentina di testimoni tra arcivescovi, vescovi, conti, baroni e funzionari, per sottolineare la solennità del documento, fatto, questo, piuttosto raro¹⁵⁴. Purtroppo soltanto saltuariamente i diplomi reali ci infor-

¹⁴⁹ Enz 40 (D 29): « Regie sollicitudinis est fidelium suorum et de se bene meritorum quieti et securitati in posterum providere, ut videlicet, sicut debitores curie solvere coguntur, ita soluti debiti cautione illis regali clementia provideamus, ut neque iusta debita dimicantur, neque superflua et indebita solvere compellantur ».

¹⁵⁰ B 172 = 173. Cfr. KAMP, *Kirche* cit., p. 1113. Sulla consegna del diploma in genere KEHR, *Urkunden* cit., pp. 74 n. 5, 87, 129.

¹⁵¹ B 201 e il documento del 15 agosto 1178, ed. G.L. LELLO M. DEL GIUDICE, *Descrizione del real tempio e monasterio di Santa Maria Nuova di Monreale*, Palermo 1702, p. 7 s.; regesto GARUFI, *Catalogo* cit., p. 16 n. 24.

¹⁵² B 203. Copia con disegno della rota: Città del Vaticano, Bibl. Apost. Vaticana, Reg. lat. 980, fol. 17r.

¹⁵³ M.G.H., *SS* 27, Lipsia 1925, p. 93.

¹⁵⁴ Si tratta di 15 ecclesiastici, tra cui gli arcivescovi di Palermo, Capua, Bari, Messina e Cosenza, i vescovi di Agrigento e Siracusa e l'abate di Monreale, e 16 laici, tra cui il vice-cancelliere Matteo, alcuni conti e baroni, l'ammiraglio Gualtiero de Moac, il *logoteta sacri regii palatii* Riccardo, e tre *magistri iustitiarum*: Raynaldus de Montfort, Persicus e Fredericus. Oltre che sul diploma appena citato, incontriamo

mano sui personaggi di rilievo alla *curia regis*, in genere solo i *familiares* principali compaiono regolarmente nella *Datatio*¹⁵⁵.

L'*Intitulatio* sotto Guglielmo I e Guglielmo II si mantiene invariata: « W. divina favente clementia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue », sullo stampo Ruggeriano. Nei mandati la clausola di legittimità estesa appare abbreviata: *dei gratia*¹⁵⁶. Il titolo ufficiale non è stato recepito dai documenti privati, i quali preferiscono gli elementi titolari della *Datatio* per indicare gli anni di reggenza, e soprattutto predicati come *inclytus*, *gloriosus*, *gloriosissimus*, oppure *invictissimus*¹⁵⁷. L'indicazione del notaio nella *Corroboratio*, mancante nei mandati, risale ai modelli longobardi (come anche l'*Invocatio*)¹⁵⁸. La formula consueta, introdotta da Matteo nel 1156 in forma allargata, suona: « Ad huius autem nostre concessionis memoriam et inviolabile firmamentum presens scriptum per manus... nostri notarii scribi et bulla aurea nostro tipario impressa insigniri ac nostro signaculo iussimus decorari »¹⁵⁹.

Il re si serve dei diplomi per la conferma di documenti, per donazioni, per contratti e trattati, per la protezione reale, infeudazioni o conferimento di diritti giurisdizionali¹⁶⁰. In questo campo incontriamo presto forme miste tra diploma e mandato; in quanto privilegio per il destinatario e ordinanza ai funzionari per l'esecuzione del privilegio (esenzione da tasse ecc.). Questa forma particolare reca *Arenga* o *Datatio* grande¹⁶¹.

testimoni su D 27 per Palermo e sul diploma di fondazione di Monreale (B 201). Cfr. KEHR, *Urkunden* cit., pp. 266-270.

¹⁵⁵ KEHR, *Urkunden* cit., pp. 86-88; KAMP, *Kirche* cit., pp. 1116 s.

¹⁵⁶ KEHR, *Urkunden* cit., pp. 246-254; ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 49 s., 98.

¹⁵⁷ KEHR, *Urkunden* cit., pp. 246 s. Su questo tema apparirà prossimamente un mio articolo in altra sede.

¹⁵⁸ L'*Invocatio*, che compare solo nei diplomi, deriva nella sua formulazione « In nomine domini dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi » dalla cancelleria dei principi di Capua e risale alle formule dei documenti privati longobardi: cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 45.

¹⁵⁹ Così in B 135 (D 12). Variabili sono i materiali del sigillo e la designazione della *Dispositio*, secondo le modalità del caso, per es. *donatio*, *confirmatio*, *remissio* ecc.

¹⁶⁰ Conferma di documenti v. *supra* pp. 125 s. nota 111, 112; donazioni v. *supra* nota 119; trattati: B 135, 136, 138, 139, 193, 196, Enz 114, Enz 121*; protezione reale per es. Enz 28, Enz 32, 109, 112 < †, 124, 132, 145 ecc.; infeudazioni: B 141, 203, Enz 143; diritti giurisdizionali per es. Enz 75*, B 207, Enz 149, Enz 151 ecc.

¹⁶¹ L'esenzione da tasse e tributi e l'assegnazione di una parte delle entrate reali sono anche per il destinatario più interessanti della donazione di un pezzo di

I mandati sono caratterizzati dalla clausola « mandamus et precipimus », connessa con *quare* o *inde* alla *Narratio*. In caso di giurisdizione delegata il mandato reale viene eseguito dal magistrato inquirente soltanto dopo che questi abbia verificato le affermazioni del petente: la cosiddetta *veritas precum*¹⁶². Lo schema del mandato si usa anche per la promulgazione di leggi. Nel marzo 1167 il re rinuncia al suo diritto di spoglio, cioè a fare amministrare i beni di chiese vacanti dai suoi baiuli, e lo comunica all'arcivescovo Bertrando di Trani e ai funzionari operanti nella sua diocesi, insieme alle nuove disposizioni in proposito, che saranno poi accolte integralmente nelle costituzioni di Melfi¹⁶³. Più tardi, nel caso di Catanzaro, Alessandro III rimprovererà aspramente a Guglielmo II di non attenersi alle sue stesse leggi¹⁶⁴. Nel periodo tra il 1170 e il 1175 viene reso noto il pacchetto di leggi sull'adulterio e sul foro competente per chierici e dato ordine ai funzionari locali di osservare le disposizioni¹⁶⁵.

Valore di proprietà avevano quei mandati che erano ordini di pagamento a funzionari o esenzioni da tasse, gabelle ecc.¹⁶⁶. Per quanto riguarda le esenzioni, almeno in un caso l'entrata sospesa venne risarcita dalla dogana, che pagò ai portolani di Messina 120 tarì *pro iure portus*¹⁶⁷: qui ci troviamo di fronte alle radici storiche di quei « diritti di porto » tanto fastidiosi che ancora oggi sono in vigore. Relativamente numerose sono le concessioni del diritto al pascolo libero sul demanio regio, spesso accompagnato dal privilegio della protezione reale, realizzata in forma di mandato ai baiuli o ad

terreno alla cui coltivazione egli dovesse poi provvedere: e ciò richiedeva appunto un mandato ai funzionari competenti. Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 98 s. Al-l'elenco ivi dato si aggiungano Enz 62, 124.

¹⁶² Già nei rescritti degli imperatori romani il controllo della *veritas precum* veniva ordinato al magistrato: cfr. CLASSEN, op. cit., I, pp. 23 ss.

¹⁶³ B 157. Sull'argomento cfr. NIESE, *Gesetzgebung* cit., pp. 138, 187 s.; DILCHER, *Gesetzgebung* cit., pp. 648-651 non tratta la situazione normanna, benché Cost. III 31 (ed. MONTI, op. cit., p. 176) altro non sia che la legge di Guglielmo II.

¹⁶⁴ Enz 126.

¹⁶⁵ Su questo cfr. NIESE, *Gesetzgebung* cit., p. 138; ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 143 s. n. 4 e 5. Si tratta dei mandati B 176, 182, Enz 85, 88, B 194. Cfr. *supra* nota 67.

¹⁶⁶ Per es. Enz 124, 132; Enz 62, 65, 66; B 174; Enz 77, B 183 (diritto di pascolo); B 166; Enz 89, Enz 169*.

¹⁶⁷ B 229 = Enz 148a.

altri funzionari competenti¹⁶⁸ Esiste anche una legge di Guglielmo II che concede questo diritto a tutti i sudditi¹⁶⁹.

Altrettanto numerosi sono i mandati a giustizieri di controllare e ricontrollare la situazione fondiaria, non sempre su richiesta di un proprietario¹⁷⁰. Mandati ai camerari abbiamo invece per l'assegnazione di terreni *ad laborandum*: assegnazioni su cui viene richiesto un resoconto fatto talvolta in prima persona¹⁷¹. Ai privilegi si potevano associare mandati di esecuzione, sia con ordini generici¹⁷², sia con ordini specifici¹⁷³, qualche volta con inserimento del testo del diploma. Mandati di esecuzione erano anche necessari in seguito a sentenze della Magna Curia, per es. nel 1172 a favore di Casauria¹⁷⁴ o nel 1173 per S. Nicola di Bari¹⁷⁵. Mandati servivano altresì ad assicurare la comune protezione della legge¹⁷⁶, a correggere gli abusi di potere soprattutto da parte di funzionari locali¹⁷⁷ e di baroni¹⁷⁸. La giurisdizione delegata occupa molto spazio negli affari della cancelleria, come già sappiamo da Ugo Falcando: fatto confermato dal numero dei rescritti, a maggior ragione se teniamo conto di un tasso molto elevato di eventuali perdite¹⁷⁹. Il libello accusatorio si consegnava al cancelliere o vicecancelliere: « libellos accusationis... cancellario porrigentes, ingenti clamore postulant iudicio

¹⁶⁸ 14 casi, tra l'altro B 159, Enz 62, B 169, Enz 77, B 183, Enz 145, 149, B 231, Enz 151, 166.

¹⁶⁹ Cost. di Melfi III 54 e 55, ed. MONTI, op. cit., pp. 179-183. Cfr. DILCHER, *Gesetzgebung* cit., pp. 702-708.

¹⁷⁰ Per es. Enz 73*, 82*, B 181a, Enz 104*, B 213, Enz 129*, Enz 140*, 159*, 160*.

¹⁷¹ Cfr. *supra* p. 108, per es. Enz 100, B 167, 168, Enz 115*, 125a*, B 213; Enz 166<† per Ferraria: nel diploma si fa esplicito riferimento alle indicazioni in materia fondiaria fornite dal « magister dohane baronum » Eugenio in una relazione scritta.

¹⁷² Enz 124.

¹⁷³ Enz 132.

¹⁷⁴ B 185, 186 = Enz 87, 88.

¹⁷⁵ Enz 105.

¹⁷⁶ Cit. in documento del camerario Samarus nel febbraio 1163, ed. in *Chronicon Casauriense*, in R.I.S., IIb, coll. 1009 s.

¹⁷⁷ Per es. i « forestieri » di Matera: B 198. Cfr. *supra* nota 56.

¹⁷⁸ Le querele sull'*adiutorium* esposte da Corneto e Corato: B 184 e Enz 36*, cfr. *supra* p. 115 e note 54, 55.

¹⁷⁹ FALCANDUS, *Liber* cit. p. 114; v. *supra* p. 115 e nota 52. Dopo la conclusione di un processo i rescritti non avevano più valore, perciò non ci si preoccupava di conservarli accuratamente: in gran parte sono *deperdita*, qualche volta vengono inseriti nella sentenza.

rem committi » scrive Falcando a proposito della querela dei Mesinesi contro lo stratigoto Riccardo¹⁸⁰. Spesso la sentenza finale non era emessa dalla Magna Curia, ma il caso veniva trasmesso al giustiziaro in provincia, soprattutto se si trattava di questioni confinarie, col mandato, qualora le cose stessero effettivamente come esposte dal querelante (« si ita est »), di regolare la questione in modo tale che questi, in futuro, non avesse più motivo di lamentarsi¹⁸¹.

Un funzionario incaricato poteva anche sbagliare. Nel 1178 il « magister regie duane baronum » Eugenio, sospese il provvedimento di uno stratigoto, perché « predictus Buccellese non recte persecutus mandatum regie celsitudinis, ipsos Ravellenses in possessionem iurisdictionis de Furcella miserat ». Presentare particolari farebbe parte di un altro lavoro sulla storia del diritto processuale normanno¹⁸². In questi casi il mandato del re diventava uno strumento di potere in mano a colui che lo aveva richiesto e lo poneva in vantaggio sugli avversari. Anche in casi che secondo le norme del diritto canonico sarebbero materia esclusiva del foro ecclesiastico, ci imbattiamo, durante il processo, in mandati del re. In materie di foro ecclesiastico, comunque, spesso (ma non sempre) i giudici incaricati erano ecclesiastici, solo che ad incaricarli era il re¹⁸³. Con la sentenza del marzo 1155 Guglielmo I decise una vertenza tra il vescovo di Melfi e l'abate di S. Pietro in Montevulture in favore del primo: il censo richiesto dal vescovo si basava sul diritto ecclesiastico di visitazione¹⁸⁴. La protezione della legge risulta evidente nel processo intentato dalla popolazione di Corato contro i baroni, a causa dell'*adiutorium* ingiustamente richiesto: la sentenza finale, emessa a Barletta, dette ragione ai Coratesi¹⁸⁵. Di grande interesse è la disputa delle decime tra Nardò e il vescovo greco di Gallipoli, in cui Guglielmo II dà mandato ai giudici già delegati dal papa, l'arcivescovo Bertrando di Trani e l'abate Palmerio di S. Ste-

¹⁸⁰ FALCANDUS, *Liber cit.*, p. 131.

¹⁸¹ Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 104.

¹⁸² CAMERA, *Memorie cit.*, p. 365, v. *supra* pp. 116, 129. Chi scrive prepara un articolo sull'amministrazione giurisdizionale normanna, dove saranno trattati dettagliatamente questo ed altri casi.

¹⁸³ Per es. Enz 63*, 130* (giudici ecclesiastici). In Enz 29 sentenza la curia del re sotto la sua presidenza. Enz 30*, 38*.

¹⁸⁴ Enz 29 (D 7): il monastero di Montevulture cercava di estendere il suo privilegio di esenzione anche al diritto di visitazione del vescovo di Melfi.

¹⁸⁵ Enz 36*, v. *supra* p. 115.

fano di Monopoli, di emettere la sentenza anche a suo nome¹⁸⁶. Interessanti sono pure i mandati in materia di giurisdizione penale del 1178, l'uno contro i rapinatori del diploma già citato¹⁸⁷, l'altro contro gli assassini dell'abate di S. Benedetto di Salerno: in quest'ultimo caso, quando i giustizieri si resero conto che i rustici di Faiano erano stati istigati all'omicidio dal priore e da diversi monaci, andarono oltre il probabile incarico del mandato e incarcerarono anche i monaci, senza rispettare eventuali privilegi di foro¹⁸⁸. Nel 1185 il re ordinò la esecuzione capitale del capo settario Adinulfo di Pontecorvo¹⁸⁹.

Tramite mandato si attuano anche gli interventi del re in materie ecclesiastiche. Basti accennare ai mandati di elezione per Valva, Montecassino, Amalfi, Cefalù e Carpineto, emanati in pieno accordo con le norme stabilite dal concordato di Benevento¹⁹⁰. Anche la partecipazione della chiesa ad entrate statali era regolata attraverso mandati¹⁹¹.

L'operato economico della curia regia, riconoscibile dai documenti, merita anch'esso un breve cenno. Sotto Guglielmo « il Malo » si fanno degli affari, in linea di massima, assai lucrativi, tra cui vendite a prezzi altissimi come nel caso di Caltagirone. Nel 1159 il vescovo Roberto di Messina deve pagare per la « donazione » di una casa la ricompensa di cento once d'oro. Al conte Silvestro di Marsico la curia vende case dal patrimonio dell'assassinato Maione. Inoltre si eseguono cambi: Giovanni Malconvenant, nel 1162, restituisce il suo feudo Calatatrasi perché non può più procurarsi gli undici *milites* di cui esso è tassato. Riceve in cambio due feudi gravati complessivamente dal servizio di soli tre *milites*¹⁹². Nei primi

¹⁸⁶ Cfr. *supra* nota 11.

¹⁸⁷ Enz. 123*, v. *supra* p. 128.

¹⁸⁸ Enz 122*. Sul privilegio di foro per ecclesiastici cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 144.

¹⁸⁹ Enz 150*.

¹⁹⁰ Valva: Enz 68*, 69*; Montecassino: Enz 107; Amalfi: cfr. KAMP, *Kirche* cit., pp. 301 s.; Cefalù: estratto in KEHR, *Urkunden* cit., p. 116 n. 4; Carpineto: Enz 133-135; per esteso tratto questi casi nell'articolo *Der böse und der gute Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Konkordat von Benevent (1156)* in « Deutsches Archiv », 36 (1980), pp. 385-432.

¹⁹¹ Per es. B 148, Enz 43*, B 174, Enz 89, 149 ecc.

¹⁹² Caltagirone: Enz 40, v. *supra* p. 132. Roberto di Messina: B 143, Sil-

anni di Guglielmo II la politica degli scambi prosegue, fino a un certo punto relativamente vantaggiosa per le casse reali (Aversa nel 1167; S. Leo sull'Etna nel 1170; Salerno nel 1172; S. Sofia di Benevento nel 1175; Montecassino nel 1176)¹⁹³, poi, con la fondazione di Monreale, la situazione si modifica e gli scambi vengono operati quasi esclusivamente per procurare al patrimonio fondiario di Monreale un assetto il più possibile omogeneo: mentre prima cioè l'affare veniva concluso al fine di migliorare il patrimonio demaniale o di accrescere le entrate reali, adesso il re acquista o scambia, spesso a condizioni non particolarmente vantaggiose, soltanto per far dono a Monreale di terreni la cui ubicazione sia particolarmente favorevole per i suoi confini¹⁹⁴.

Certi aspetti della politica di Guglielmo II in favore di alcune chiese (quali emergono dai documenti) fanno pensare a un ministro delle finanze che distribuisca a piene mani omaggi elettorali. Il benessere dei suoi sudditi, di cui spesso si parla nelle arenghe, era caro anche al re. In tutti i sensi.

Concludiamo con l'annotazione che la città dove oggi siamo riuniti compare una sola volta nei diplomi dei Guglielmi, e precisamente nel diploma per i Giovanniti del 1179: all'ordine gerosolimitano viene infatti confermato un casale nel territorio di Gioia del Colle¹⁹⁵.

vestro di Marsico: *deperditum* citato nel documento del figlio Guglielmo, ed. C.A. GARUFI, *Catalogo* cit., pp. 163-165. Giovanni Malconvenant nell'aprile 1162, ed. GARUFI, *ibid.*, pp. 161 s. Anche la concessione di Broccato alla chiesa di Palermo (B 141) è gravata da un servizio di sei *militēs*.

¹⁹³ Enz 59*, 77, B 160 e Enz 86, Enz 115*, 118.

¹⁹⁴ B 202, 204, 212.

¹⁹⁵ Enz 127.